

AMET SPA
Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza 2022 - 2024

Allegato al “*Modello di organizzazione, gestione e controllo*” del decreto legislativo n. 231/01

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 29/04/2022

INDICE

1. INQUADRAMENTO ED OBIETTIVI GENERALI DEL PIANO

1.1 DEFINIZIONE DI CORRUZIONE

1.2 LE INDICAZIONI PER LE SOCIETA'

1.3 OBIETTIVO ED APPROCCIO METODOLOGICO

2. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE MISURE PREVISTE DAL PIANO, TEMPI E SOGGETTI COINVOLTI

3. GLI ATTORI (SOGGETTI COINVOLTI NELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE)

4. FINALITA', OBBLIGHI ED AGGIORNAMENTO DEL PIANO

SISTEMA DI GESTIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

5. IL PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO

5.1 ANALISI DEL CONTESTO DI RIFERIMENTO

5.1.1 ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

5.2 ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

5.3 MAPPATURA DEI PROCESSI E DELLE FUNZIONI

6. INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE

7. MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE IN AMET

8. PREVISIONE PER IL TRIENNIO

8.1 PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA

8.2 FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

8.3 CODICE ETICO O DI COMPORTAMENTO

8.4 INCONFERIBILITÀ SPECIFICHE PER GLI INCARICHI DI AMMINISTRATORE E PER GLI INCARICHI DIRIGENZIALI

8.5 INCOMPATIBILITÀ SPECIFICHE PER GLI INCARICHI DI AMMINISTRATORE E PER GLI INCARICHI DIRIGENZIALI

8.6 VERIFICA CIRCA L'ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI

8.7 TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALE ILLECITI (WHISTLEBLOWING)

8.8 ROTAZIONE O MISURE ALTERNATIVE

8.9 OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE

8.10 SISTEMA DISCIPLINARE

8.11 PATTI DI INTEGRITÀ O PROTOCOLLI DI LEGALITÀ

8.12 FORMAZIONE DI COMMISSIONI, ASSEGNAZIONI AGLI UFFICI E CONFERIMENTO DI INCARICHI IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

9. FLUSSI INFORMATIVI DA E VERSO IL RPCT E COORDINAMENTO CON L'ORGANISMO DI VIGILANZA

1. INQUADRAMENTO ED OBIETTIVI GENERALI DEL PIANO

1.1. DEFINIZIONE DI CORRUZIONE

Come da PNA 2019 par. 2 approvato con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, la corruzione consiste in comportamenti soggettivi impropri di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse di terzi, assuma (o concorra all'adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d'ufficio, cioè dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli.

L'Autorità ha ritenuto opportuno inoltre precisare che, naturalmente con la legge 190/2012 non si modifica il contenuto tipico della nozione della corruzione, ma per la prima volta in modo organico si introducono e, laddove già esistenti, si mettono a sistema misure che incidono laddove si configurano condotte, situazioni, condizioni, organizzative ed individuali – riconducibili anche a forme di cattiva amministrazione – che potrebbero essere prodromiche ovvero costituire un ambiente favorevole alla commissione di fatti corruttivi in senso proprio.

Il presente PTPCT trae spunto, per AMET SPA, dalle leggi vigenti, dalle Linee Guida ANAC in materia di anticorruzione, trasparenza ed accesso agli atti.

1.2 LE INDICAZIONI PER LE SOCIETA'

Il presente Piano entra in vigore con la determinazione di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di AMET SpA, in data 29/04/2022 e costituisce aggiornamento del PTPCT 2021 – 2023 approvato nel mese di marzo 2021 del CdA.

Con determinazione n. 1134 dell'8 Novembre 2017, il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione "ANAC" ha approvato le *Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici* ". Dette Linee sono anche riprese al par. 3 del PNA 2019.

AMET SpA è società per azioni, ente di diritto privato in controllo pubblico, partecipato interamente dal Comune di Trani; è titolare della concessione MISE per la vendita e distribuzione di energia elettrica sul territorio comunale sino al 31 dicembre 2030 ed agisce in un contesto, altresì, fortemente regolamentato (ARERA: *Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente*) che fa sì che il proprio raggio di azione sia rivolto esclusivamente al perseguimento del pubblico interesse. Ed è altresì (ex Statuto sociale art. 2) *in house providing*.

Dunque, anche gli enti di diritto privato controllati o partecipati della P.A. rispettano gli obblighi in materia di prevenzione della corruzione, di trasparenza (salva la specifica strutturazione della sezione – società trasparente – come da Allegato alle Nuove Linee Guida 1134/2017), di accesso agli atti negli stessi termini in cui essi sono rispettati dell'Ente pubblico controllante (Comune di Trani).

Oltre alle indicazioni riportate, è necessario evidenziare come il presente Piano si adegua alle innovazioni introdotte dal PNA 2019 che ha, in particolare, novato l'approccio relativo alla mappatura ed all'analisi dei rischi rispetto ai precedenti Piano nazionali. In particolare, con riferimento alle allegate "Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi", si evidenzia come l'Autorità introduca alcuni principi e attenzioni rispetto alla "sostenibilità organizzativa" dei PTPCT e delle misure indicate negli stessi ("Pur in continuità con i precedenti PNA, questo documento sviluppa ed aggiorna alcune indicazioni metodologiche allo scopo di indirizzare ed accompagnare le pubbliche amministrazioni, le società e gli enti chiamati ad applicare la legge 190/2012 (d'ora in poi amministrazioni) verso un approccio alla prevenzione della corruzione finalizzato alla riduzione del rischio corruttivo che consenta di considerare la predisposizione del PTPCT come un processo sostanziale e non meramente formale" prevedendo in particolare:

- Una mappatura dei processi da svilupparsi in ottica graduale partendo dai processi più rilevanti o comunque più sensibili per giungere ad una mappatura completa secondo tempistiche ed approcci compatibili con l'organizzazione della realtà oggetto di analisi;
- Una analisi e valutazione del rischio di tipo qualitativo e non quantitativo, con uno scostamento metodologico rilevante rispetto al PNA 2013 ed al relativo allegato 5 che invece definiva specifici metodi di pesatura dell'impatto e della incidenza dei rischi. In particolare l'Autorità ha chiarito come "Considerata la natura dell'oggetto di valutazione (rischio di corruzione), per il quale non si dispone, ad oggi, di serie storiche particolarmente robuste per analisi di natura qualitativa, che richiederebbero competenze che in molte amministrazioni non sono presenti, e ai fini di una maggiore sostenibilità organizzativa, si suggerisce di adottare un approccio di tipo qualitativo, dando ampio spazio alla motivazione della valutazione e garantendo la massima trasparenza. Ciò non toglie, tuttavia, che le amministrazioni possano anche scegliere di accompagnare la misurazione originata da scelte di tipo qualitativo, anche con dati di tipo quantitativo i cui indicatori siano chiaramente e autonomamente individuati dalle singole amministrazioni. Di conseguenza, anche a seguito dei non positivi risultati riscontrati in sede di monitoraggio dei PTPCT da ANAC, si specifica che l'allegato 5 del PNA 2013 non va più considerato un riferimento metodologico da seguire (...). Tuttavia, solo laddove le amministrazioni abbiano già predisposto il PTPCT utilizzando all'Allegato 5 al PNA 2013, il nuovo approccio valutativo (di tipo qualitativo) può essere applicato in modo graduale in ogni caso non oltre l'adozione del PTPCT 2021 -2023.

Come nel PTPCT del 2021 -2023, anche il PTPCT 2022 -2024 si adegua a tali previsioni, con un approccio qualitativo anche se occorrerà procedere nel corso del triennio a sviluppare un aggiornamento della mappatura puntuale dei processi aziendali ed una revisione generale dei regolamenti e dei processi interni, anche in virtù delle modifiche organizzative che la Società ha in previsione di adottare.

Resta inteso che il Piano non si configura come un'attività compiuta, bensì un insieme di strumenti finalizzati alla prevenzione che vengono via via affinati, modificati e aggiornati in relazione al feedback ottenuto dal costante monitoraggio e dalla loro applicazione pratica, nella consapevolezza che i processi di miglioramento sono lunghi e complessi.

1.3 OBIETTIVI ED APPROCCIO METODOLOGICO

Alla luce delle modifiche all'approccio metodologico sviluppato da ANAC nel PNA 2019, la Società coerentemente con l'esigenza di assicurare le migliori condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali, a tutela della posizione e dell'immagine della stessa, mira a prevenire e contrastare tutti i fenomeni di corruzione potenzialmente configurabili al suo interno estendendo i meccanismi di gestione e controllo del Modello ex D.Lgs. 231/01 anche alle fattispecie non incluse nel modello, ma previste dalla Legge 190/2012 secondo le indicazioni del PNA.

Anche nel corso del 2021 rimane valido quanto già segnalato per il 2020 nel precedente Piano in merito alle limitazioni comunque connesse all'evento pandemico sull'attività aziendale e sulla possibilità di sviluppare adeguati percorsi formativi e di audit in ambito anticorrottivo ovviamente con una incidenza minore rispetto al 2020.

Come si dirà in seguito, lo sviluppo di azioni e policy aziendali stabili e consolidate per la prevenzione della corruzione deve ovviamente tenere in considerazione il contesto organizzativo di AMET SpA e la storia della società che ha subito una radicale evoluzione in un tempo molto limitato sull'organizzazione (si pensi alla separazione funzionale "unbundling" tra l'attività di vendita e l'attività di misura e distribuzione di energia elettrica), con conseguente forte "stress" dell'organizzazione e del personale. Si è reso, quindi, necessario intervenire con una logica di analisi e definizione delle misure di prevenzione che:

- a) non appesantissero eccessivamente la struttura organizzativa aziendale, puntando su misure specifiche relativamente a punti di criticità e di elevato rischio rilevate;
- b) fossero specifiche e non generiche e generalizzate su tutta l'organizzazione;
- c) fossero effettivamente agibili nel corso del periodo di durata del Piano, nonché misurabili, valutabili e controllabili;
- d) aiutassero ad introdurre nella "cultura organizzativa aziendale" l'importanza di tali misure e di un sistema di controllo interno efficace a favore e on a danno dell'organizzazione, nella consapevolezza dei danni, anche economici, che tali eventi possono comportare.

Come già innanzi detto, già a partire dal 2022 si avvierà un processo di analisi e ri – mappatura dei processi aziendali alla luce delle modifiche organizzative che la Società andrà ad adottare sia in termini di risorse umane sia in termini di processi e sistemi informatici integrati.

L'approccio meno formale che si tenterà di adottare è un tentativo di rendere più permeata la cultura aziendale dei principi di prevenzione della corruzione nonché disporre di misure chiare, definite e concrete di cui valutare l'effetto

2.PROGRAMMAZIONE E CONSUNTIVAZIONE DELLE MISURE PREVISTE DAL PIANO, TEMPI E SOGGETTI COINVOLTI.

- ✓ Ex art. 1, comma 8 Legge 190/2012 (come sostituito dal Dlgs 97/2016), è previsto che *L'organo di indirizzo (Il Consiglio di Amministrazione di AMET SpA) definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico -gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione.*

Come già evidenziato, il RPCT ha svolto specifiche sessioni formative nei mesi di maggio e giugno 2021 aventi ad oggetto non solo la presentazione del Piano, ma anche le misure specifiche e i principi generali sull'etica e sulla integrità.

In relazione alla "Trasparenza Amministrativa" il RPCT ha mantenuto aggiornato il portale "Società Trasparente" con rafforzamento dei dati sempre maggiormente aderenti alla indicazioni di ANAC.

- ✓ Ex Linee Guida 1134/2017 (§ 3.1.1) *le misure volte alla prevenzione della corruzione ex lege 190/2012:*
 - *sono elaborate dal Responsabile della prevenzione della corruzione in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza;*
 - *sono adottate dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 gennaio di ogni anno... (il Consiglio di Amministrazione di AMET SpA ha approvato il PTPCT nella seduta del 26/04/2022);*

L'ANAC con il "Comunicato del Presidente dell'Autorità del 27 Novembre 2021" ha disposto: Al fine di consentire ai Responsabili della Prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) di svolgere adeguatamente tutte le attività connesse alla predisposizione dei Piani Triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio 2022, l'Autorità ha valutato opportuno, anche quest'anno, prorogare alla medesima data il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale che i RPCT sono tenuti ad elaborare ai sensi dell'art. 1 comma 14 della Lgee 190/2012.

Infine sempre l'ANAC con delibera n. 1 del 12/01/2022 ha , per il permanere della situazione emergenziale connessa al COVI 19 ha prorogato la scadenza del Piano 2022 -

2024 alla data del 30/04/2022 e, successivamente nel febbraio 2022 ha adottato un Vademecum di esemplificazione del Piano.

- ✓ *Ex vigente art.1, c. 14 della L.190/2012, entro il 15 dicembre di ogni anno, (per il 2019 entro il 31 gennaio 2020), il RPCT trasmette all'organismo indipendente di valutazione [in caso di approvazione del modello ex D. lgs 231/2001, come per AMET SPA, il ruolo è assunto dall'Organismo di Vigilanza] e all'organo di indirizzo dell'amministrazione [CDA], una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la pubblica sul sito web dell'amministrazione; la relazione recante i risultati dell'attività di prevenzione svolta è elaborata sulla base di uno schema che ANAC si riserva di definire di volta in volta.*
- ✓ *In base alle delibere ANAC 1310/2016 e 236/2017, e visto l'art. 45, c.1 del d.lgs. 33/2013, che attribuisce all'ANAC il compito di controllare l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, deve essere annualmente (all'inizio di ciascun anno, secondo griglie e tempi di volta in volta definite da ANAC) verificata la completezza, l'apertura del formato, il grado di aggiornamento di determinate sezioni / sottosezione della "Società trasparente".*
- ✓ *Ex art.1, c. 7 della L.190/2012, il RPCT segnala all'organo di indirizzo [CDA] e all'organismo indipendente di valutazione [all'Organismo di vigilanza ex D.lgs 231/2001 in AMET] le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza ed indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.*

La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare. In relazione al verificarsi di comportamenti che violino le prescrizioni del presente PTPCT, gli organi competenti determinano la sanzione da applicarsi ai soggetti che abbiano violato le prescrizioni, in relazione alla gravità della violazione e coerentemente con le previsioni di cui al CCNL applicato.

Come da indicazioni ANAC, si provvederà nel corso dell'anno ad effettuare il monitoraggio per verificare l'effettiva sostenibilità di tutte le misure individuate nel presente PTPCT e, dell'esito si darà notizia al CDA e all'ODV.

Il CDA esercita una funzione di vigilanza anche periodica sulle attività del RPCT anche considerando che lo stesso non riveste il ruolo dirigenziale.

Per i criteri di scelta, responsabilità, attività e poteri del RPCT si rinvia alla parte IV del PNA 2019.

3.GLI ATTORI (soggetti coinvolti nella prevenzione della corruzione)

Sono destinatari e svolgono un ruolo prioritario nell'attuazione del PTPCT i seguenti ulteriori soggetti:

L'Organo Amministrativo

L'Organo di indirizzo politico, ai fini del presente Piano, si identifica con il Consiglio di Amministrazione di AMET SpA.

Il Cda in relazione alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza, svolge i compiti prescritti dalla legge ed in particolare:

- a) ai sensi dell'art.1, comma 7, legge 190/2012 designa e nomina il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, assicurandone funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività;
- b) adotta il PTPCT ed i relativi aggiornamenti;
- c) adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale che siano, direttamente o indirettamente, finalizzati alla prevenzione della corruzione e della trasparenza;

d) ai sensi dell'art. 1, comma 8, legge 190/2012 definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza e supervisiona le attività del RPCT in riferimento alle responsabilità ed agli obiettivi ad esso attribuiti.

I Dirigenti/Quadri/Responsabili di area (referenti)

Anche in attuazione di quanto previsto dall'ALL.1 al PNA 2019, i Dirigenti e i Responsabili della Società, oltre ad attuare le misure di prevenzione previste dal PTPCT per la rispettiva area di competenza, svolgono le seguenti funzioni:

- concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti;
- forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;
- provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti;
- vigilano, inoltre, sull'applicazione dei codici di comportamento e/o codice etico e ne verificano le ipotesi di violazione, ai fini dei conseguenti procedimenti disciplinari;
- assicurano il reperimento e l'elaborazione dei documenti, dei dati e delle informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria ai fini dell'alimentazione della Sezione "Società Trasparente" del sito web della Società, e in ogni caso, garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dal D.lgs 33/2013 (art. 43, comma 3 d.lgs 33/13)

Personale aziendale

Tutti i dipendenti dell'AMET SpA:

- osservano le misure contenute nel Piano;
- partecipano, ove richiesto, al processo di gestione del rischio;
- segnalano le situazioni di illecito al proprio superiore gerarchico ed i casi di personale conflitto di interesse, anche solo potenziali o apparenti, contestualmente astenendosi dall'assumere decisioni o compiere atti in tale stato.

I collaboratori a qualsiasi titolo:

- osservano per quanto compatibili, le misure contenute nel Piano;
- segnalano le situazioni di illecito.

Tutti i dipendenti (dirigenti e non) e, per le parti pertinenti e applicabili i collaboratori di AMET, sono responsabili nell'ambito delle rispettive attività, compiti e responsabilità, del verificarsi di fenomeni corruttivi derivanti da un inefficace presidio delle proprie attività e/o da comportamenti elusivi e/o non in linea con le prescrizioni aziendali, nonché per non aver informato tempestivamente il RPCT di comportamenti che possano integrare estremi di reato e/o violazioni del presente Piano.

Tutti i soggetti operanti nell'organizzazione aziendale, in particolare i Dirigenti e i Quadri (referenti) anche al fine di rappresentare un efficace presidio di prevenzione alla corruzione, devono costantemente e concretamente collaborare con il RPCT per una corretta prevenzione della corruzione e dell'illegalità.

Il Personale ed i collaboratori a qualsiasi titolo di AMET SpA sono tenuti alla conoscenza del PTPCT, nonché alla sua osservanza ed altresì a provvedere per quanto di competenza alla sua esecuzione e miglioramento continuo.

Organo di controllo/Organismo di Vigilanza (ODV)

Gli Organi di Controllo/Vigilanza di AMET SpA vigilano sull'efficacia del PTPCT e sul suo funzionamento. Sono definiti specifici flussi di coordinamento e di interscambio informativo tra gli Organi di Controllo/Vigilanza e il RPCT.

Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)

Il RASA è il soggetto responsabile incaricato della verifica e/o della compilazione e del successivo aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante, provvedendo all'implementazione della BDNCP presso l'ANAC dei dati relativi

all'anagrafe della S.A., della classificazione della stessa e dell'articolazione in centri di costo. L'individuazione del RASA è intesa come misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione.

IL RASA per AMET SpA è il dott. Paolo Romanelli;

4.FINALITA, OBIETTIVI ED AGGIORNAMENTO DEL PIANO

Anche il presente Piano, in aggiornamento, conferma il rafforzamento dei principi di legalità, di correttezza e di trasparenza nella gestione delle attività svolte dalla Società.

Le finalità del presente *PTPCT* sono quelle indicate dalla l. n. 190/2012, ossia:

- individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;
- prevedere, per le attività individuate al punto che precede, meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti del responsabile della Prevenzione della Corruzione chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano;
- individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

Come già innanzi detto, anche per il Triennio 2022 – 2024 gli obiettivi strategici del Piano, in linea con quelli del PNA (recepiti anche dal Cda) sono:

- ridurre le opportunità e probabilità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità da parte della Società di far emergere gli eventuali casi di corruzione e di riconoscere fenomeni di cattiva gestione;
- in ogni caso creare un contesto sfavorevole alla corruzione ed al perdurare di situazioni di opacità gestionale e amministrativa;
- promuovere la cultura della legalità e dell'etica pubblica, promuovere il pieno assolvimento degli obblighi di trasparenza.

L'Organo Amministrativo, su proposta del RPCT, delibera in merito all'aggiornamento del presente Piano e del suo adeguamento in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:

- significative violazioni alle prescrizioni del Piano e/o del Codice etico;
- modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
- modifiche normative;
- risultanze dei controlli e/o attività di monitoraggio;
- normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti;
- emersione di nuovi rischi e/o di rischi non considerati in fase di predisposizione del *PTPCT*;
- nuovi indirizzi o direttive da parte di ANAC o delle amministrazioni pubbliche controllanti.

Il Piano sarà, in ogni caso, sottoposto a procedimento di revisione periodica annuale e l'aggiornamento va approvato sempre con delibera dell'Organo Amministrativo entro il 31 gennaio di ogni anno, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012¹, salvo diverse indicazioni da parte di ANAC.

Il Piano potrà essere modificato anche nel corso d'anno, su proposta del RPCT, allorchè siano state accertate significative violazioni delle norme in materia di anticorruzione ed in tutti i casi in cui, a seguito di incontri informativi annuali sull'aggiornamento del Piano, dovessero emergere esigenze di integrazione.

¹Legge 190/2012 art.1, comma 8. l'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. L'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno.


Il Piano sarà pubblicato sul sito internet della Società, nell'apposita sezione "Società trasparente" – Altri contenuti – Prevenzione della corruzione"

5. SISTEMA DI GESTIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

5.1 IL PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO

Il processo di gestione del rischio di corruzione, coerentemente con le indicazioni diramate dall'ANAC con l'All.1 al PNA 2019, si sviluppa secondo una logica sequenziale e ciclica che ne favorisce il continuo miglioramento.

Le fasi centrali del sistema sono riassunte nel grafico che segue:



a cui si affiancano due ulteriori fasi trasversali: la fase di consultazione e comunicazione e la fase di monitoraggio e riesame.

5.1.ANALISI DEL CONTESTO DI RIFERIMENTO

La fase 1 del processo di gestione del rischio attiene all'analisi del contesto attraverso cui è possibile ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'AMET anche in relazione alle variabili proprie del contesto territoriale in cui opera.

Atal proposito la delibera ANAC n. 12/2015, con previsioni confermate dal PNA 2019, richiede di analizzare:

- il contesto esterno, relativo alle caratteristiche dell'ambiente nel quale AMET svolge le proprie attività, con riferimento a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio.

- Il contesto interno, relativo agli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione operativa dell'AMET, e conduce alla mappatura dei processi aziendali.

5.1.1 ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

In riferimento all'analisi del contesto esterno in cui opera AMET SpA e nel rispetto di quanto previsto al punto 3.1 dell'allegato 1 al PNA 2019, non si può non dare immediata evidenza alla particolare situazione emergenziale generata dalla pandemia del COVID-19, vero e proprio stress test per tutto il sistema paese.

La pandemia ha provocato indubbie ricadute negative sulle attività, ma, nello stesso tempo, ha sollecitato l'adozione di importanti iniziative organizzative che possono costituire un modello di riferimento anche dopo la fine dell'emergenza e che spingono verso un mutamento se solo si sfruttano le opportunità di semplificazione ed efficientamento organizzativo che derivano da un uso consapevole delle tecnologie.

L'uso della posta elettronica, dei siti web, degli strumenti di condivisione e di lavoro a distanza hanno consentito di fare fronte alla grave situazione sanitaria venutasi a creare e hanno mostrato le potenzialità che la tecnologia mette a disposizione per la razionalizzazione e l'innovazione organizzativa.

Nel contempo, "le informazioni ed i dati trasmessi dalle Procure della Repubblica hanno fatto registrare un incremento tendenziale dei reati informatici, anche per i mutamenti sociali ed organizzativi determinati durante l'emergenza pandemica, dal forzoso trattenimento dei cittadini all'interno del domicilio fisico, che intensificato l'utilizzo delle risorse informatiche e telematiche come strumento di lavoro, di intrattenimento, di perfezionamento delle relazioni commerciali e di comunicazione tra gli utenti.

Le tradizionali modalità di commissione dei reati, tipicamente quelli contro il patrimonio, portati ad esecuzione con contatti personali (...) sono state sostituite da rapporti virtuali tra gli utenti, dalla moltiplicazione dell'uso delle piattaforme comunicative, dall'incremento dell'utilizzo dei social - network e dal perfezionamento di insidiose tecniche volte all'appropriazione, alla sostituzione o alla falsificazione degli altrui dati personali (come password, codici di accesso e informazioni confidenziali o riservate).

L'assenza fisica degli individui nei luoghi tradizionali di aggregazione tra le persone (come piazze, strade, centri commerciali) ha fatto registrare una marcata presenza dei criminali informatici nella rete o nel deep web, i quali, utilizzando tecniche di captazione sempre più sofisticate e pericolose, sfruttando le loro approfondite conoscenze tecniche, cercano di appropriarsi del patrimonio informativo degli utenti.

Il bene giuridico informatico, può essere con facilità duplicato o ceduto in uso, ma può anche essere indebitamente sottratto, danneggiato o manomesso e, pertanto deve essere protetto non solo con adeguate misure organizzative, ma soprattutto con mirati accorgimenti di carattere tecnico" (Intervento del Procuratore Generale della Corte di Cassazione nell'Assemblea generale della Corte sull'amministrazione della giustizia anno 2020 – Roma, 29/01/2021). AMET SpA, in uno con l'impegno attivo di garantire la salute e la sicurezza a tutti i dipendenti, fornendo indicazioni costantemente aggiornate e concordate con le OO.SS e gli adeguati presidi, ha favorito laddove possibili il lavoro da remoto, adeguando l'infrastruttura tecnologica per consentire di svolgere le mansioni dal proprio domicilio, dando continuità al servizio pubblico erogato. Nel contempo, l'allontanamento dei dipendenti dalla sede di lavoro ha reso più difficile, lo svolgimento dei controlli sul rispetto delle regole aziendali e del codice etico e di comportamento.

Affrontare l'emergenza Covid ha significato, inoltre, da parte del legislatore mettere in campo strumenti del tutto inediti per far fronte alla crisi in corso.

Sono stati emanati provvedimenti straordinari per il sostegno dell'economia, sono state previste deroghe al Codice dei Contratti Pubblici per imprimere una accelerazione nelle procedure di

affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture e favorire gli investimenti, sono state adottate misure di sostegno ai settori privati maggiormente colpiti dall'emergenza sanitaria, sono stati sospesi alcuni obblighi di trasparenza, tutti elementi che in un unico quadro costituiscono, indubbiamente, terreno fertile per condotte corruttive e di *malagestio*.

L'allarme viene anche dall'Europa. Il Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) del Consiglio d'Europa, già ad aprile 2020, ha pubblicato le linee guida indirizzate ai suoi 50 Stati membri volte a prevenire la corruzione nel contesto dell'emergenza sanitaria causata dalla pandemia di Covid-19. Il Presidente del GRECO, Marin Mrcela, ha sottolineato come la pandemia di Covid-19 aumenti i rischi di corruzione che non devono essere sottostimati e ha invitato tutte le Autorità centrali e periferiche a porre in campo, responsabilmente, misure di trasparenza e misure di controllo.

Nel 2021 l'indice del livello di corruzione percepita nel settore pubblico, presentato a gennaio 2022, vede l'Italia al 42° posto nella classifica di 180 Paesi nel mondo (17° posto su 27 paesi membri dell'UE), scalando di ben 10 posizioni (nel 2020 l'Italia occupava il 52° posto), tanto nonostante i rischi corruttivi legati all'accresciuta spesa pubblica per il Covid e anche grazie all'Autorità Nazionale Anticorruzione che nel tempo ha potenziato la sua sfera di intervento a favore di una cultura di prevenzione della corruzione, mantenendo parallelamente la sua funzione di vigilanza e regolamentazione dei contratti pubblici. Il Presidente dell'ANAC, alla presentazione del Rapporto Transparency - 25 gennaio 2022 – ha sottolineato il ruolo assolutamente centrale dell'Autorità, indicando poi quattro impegni concreti da portare avanti: *“Il primo è la digitalizzazione, per garantire massima trasparenza degli appalti, la scelta dei migliori e il controllo dei cittadini. ANAC sta lavorando molto a tale obiettivo attraverso la Banca dati unica degli appalti pubblici, da cui passeranno i contratti del PNRR. Secondo obiettivo, il recepimento della direttiva europea sul whistleblowing. Serve, inoltre, un lavoro culturale profondo nel Paese per far sì che il whistleblowing svolga l'azione di vedetta civica nella società e nel mondo del lavoro”*. Busia ha aggiunto poi come ulteriori obiettivi, la realizzazione della Piattaforma unica della Trasparenza, prevista dal PNRR e affidata ad ANAC *“e soprattutto la garanzia di indipendenza per Autorità come ANAC che operano sul fronte dell'anticorruzione.”*

A questo punto si ritiene utile un breve focus sul fenomeno della criminalità organizzata e, in particolare, pugliese. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, nel suo intervento all'Assemblea generale della Corte sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2021 – Roma, 21 gennaio 2002, ne ha fornito un'interessante analisi:

“L'abbandono del metodo violento privilegia l'instaurazione di rapporti corruttivi con le istituzioni politiche e amministrative, nelle professioni e nella imprenditoria. Ciò porta, tra l'altro, alla riduzione dell'apporto dichiarativo dei soggetti venuti a contatto con l'organizzazione, sempre più spesso non persone offese, ma politici ed imprenditori che da quei rapporti traggono utilità, in termini economici e comunque sul piano del consenso elettorale. Tale situazione riguarda la maggior parte delle organizzazioni criminali. (.....)

Si tratta di quel sistema perverso organizzazione criminale-politica-lavoro-consenso, che consente all'organizzazione mafiosa di mantenere, soprattutto in taluni contesti territoriali, non solo calabresi o meridionali (le indagini delle Direzioni distrettuali antimafia del nord hanno disvelato situazioni analoghe in comuni lombardi, liguri ed emiliani) il controllo di larghe fette del voto e, dunque, l'elezione di politici di riferimento, grazie ai quali si ottengono appalti e servizi pubblici, nei cui contesti si garantisce lavoro e si alimenta, dunque, il suddetto controllo del consenso. Questo intreccio consente di operare lucrosamente nei più diversi settori.

Va segnalata la sistematica predazione di risorse pubbliche attraverso truffe nell'accesso a fondi nazionali ed europei (...) ciò fa suonare un campanello di allarme circa la possibile appropriazione delle risorse destinate dal PNRR al risanamento dell'economia e dell'amministrazione. (....)

Le truffe comunitarie riguardano praticamente ogni settore, dalla formazione alle energie alternative. In questi campi la predazione è strettamente correlata non solo alla corruzione, ma anche al controllo del territorio, presupposto per l'acquisizione fittizia o non volontaria dei terreni.

Altrettanto rilevante è l'infiltrazione nelle strutture sanitarie pubbliche, che costituiscono una importante fonte di proventi illeciti e al contempo di controllo e formazione del consenso politico. Consenso che porta al controllo di intere amministrazioni locali.

Quanto, poi, all'infiltrazione nei vari settori dell'economia, va evidenziato come le cosche siano, innanzitutto, impegnate a gestire, all'interno dei rispettivi territori, praticamente tutte le attività economiche o, comunque, a trarne profitto in vario modo. Molti imprenditori, seppur non definibili come mafioso, si sono, poi, prestati ad accordi con le cosche, consentendo alle stesse la gestione, di fatto, di appalti e servizi pubblici o la possibilità di riciclare denaro. (...)

Anche le mafie pugliesi, pur essendo caratterizzate da molteplici e differenti organizzazioni criminali, hanno ulteriormente consolidato, in questi ultimi tempi, quel comune tratto identitario che le ha da sempre storicamente caratterizzate, legato allo sviluppo di modelli organizzativi in cui coesistono profili legati alla tradizione delle cd. Mafie storiche (con particolare riferimento alla 'ndrangheta e alla camorra cutoliana) con elaborazioni criminali originali ed autoctone, ispirate ad un pragmatismo-utilitaristico per il quale il patto mafioso è solo il mezzo e non il fine dell'agire criminale.

Proprio per queste peculiari caratteristiche le mafie pugliesi hanno saputo sviluppare una politica di consolidamento e di espansione, caratterizzata: - da una penetrante e pervasiva capacità di controllo militare del territorio; - da una spiccata vocazione relazionale, finalizzata all'attuazione di un più evoluto modello di mafia degli affari.

Appare sempre più chiara la consapevolezza delle mafie pugliesi di considerare il "territorio" come una realtà caratterizzata dalla compresenza di due spazi tra loro strategicamente interdipendenti, in quanto l'uno funzionale all'altro e viceversa: la strada e il carcere. (..)

Si tratta di un fenomeno che sta generando una serie di conseguenze importanti, determinando importanti e diversificate modifiche degli assetti organizzativi e delle relazioni tra i sodalizi mafiosi. Si registra una sostanziale omogeneizzazione delle modalità organizzative dei gruppi mafiosi presenti sull'intero territorio pugliese. Si tratta di un percorso evolutivo che ha condizionato il processo di modernizzazione della Sacra Corona Unita salentina, determinando il superamento dell'originario schema unitario a base verticistico -piramidale con l'affermazione anche in quel contesto mafioso, di un articolato e complesso modello orizzontale.

Tuttavia, la mafia foggiana si caratterizza per forme specifiche e per il ricorso ancora attuale alla violenza, sia per il controllo del territorio che nel rapporto con le attività produttive. Le inchieste giudiziarie dell'ultimo decennio hanno messo altresì in luce un potenziamento significativo della capacità di infiltrazione nel settore politico amministrativo (con una particolare attenzione a settori strategici come quello delle municipalizzate e della raccolta dei rifiuti solidi urbani) documentata dagli scioglimenti per mafia, nell'arco di questi ultimi cinque anni, dei più importanti comuni della Capitanata: Foggia, Cerignola, Manfredonia, Mattinata e Monte S. Angelo. E' emersa la conferma dello sfruttamento da parte della mafia foggiana di un'altra importante fonte di ricchezza legata allo sfruttamento della terra, ovvero il settore delle energie alternative con particolare riferimento alla realizzazione e alla gestione dei parchi eolici. Oltre alle classiche estorsioni agli imprenditori agricoli, sono state accertate plurime vicende estorsive ai danni di importanti realtà imprenditoriali del settore. E' stata ricostruita l'acquisizione diretta di una serie di imprese mediante l'utilizzazione di prestanome e di intestazioni fittizie nonché il reinvestimento di denaro di provenienza illecita per acquisizioni immobiliari nel nord Italia e all'estero. Infine, è affiorato il nuovo interesse strategico delle mafie foggiane per il settore delle truffe transnazionali in danno dell'Unione Europea proprio nel settore agricolo. Va sottolineato che il controllo del territorio è strettamente legato alla presenza di illegalità diffusa, che pur non avvalendosi del metodo mafioso, costituiscono il presupposto, la condizione dell'azione delle organizzazioni di tipo mafioso. (...)

Anche in ambito internazionale, l'azione di contrasto procede nella valorizzazione della collaborazione con le forze di polizia e le autorità giudiziarie dei diversi Stati coinvolti, favorendo l'affermazione di un modello di cooperazione relazionale, fondato su rapporti personali diretti e

immediati, sulla continua condivisione delle informazioni e sul reciproco coinvolgimento nella comune attività investigativa. (...)

Un terzo ed ultimo polo è costituito dalla valorizzazione del ruolo delle associazioni attive sul territorio, statutariamente orientate alla promozione della cultura della legalità e al sostegno delle vittime della criminalità organizzata, nella consapevolezza di quanto il contributo della società civile sia strategicamente decisivo per vincere il senso di solitudine e di isolamento generato dall'assoggettamento mafioso".

L'emergenza epidemiologica ha posto in luce la possibilità che fenomeni criminali si innestino sulle lungaggini e complessità delle procedure autorizzative a "catena lunga" in materia di ciclo dei rifiuti e a seguito della carenza di offerta legale di impianti di trattamento. Le aziende del settore, in difficoltà economica, sono esposte a rischi di permeabilità da parte della criminalità che ha sempre mostrato grande interesse nella attività di indagine e dai rischi derivanti da norme e ordinanze di settore emergenziali e derogatorie.

Nell'ultimo rapporto di Legambiente "Ecomafia 2021", pubblicato a novembre 2021, emerge che in Italia nel 2020, anno nero segnato dalla pandemia Covi-19, sono stati accertati 34.867 reati ambientali (+) alla media di oltre 95 reati al giorno, 4 ogni ora, un incremento del +0,6% rispetto al 2019; mentre è calato il numero complessivo dei controlli, con una flessione del 17% rispetto al 2019.

Sempre alta l'incidenza dei reati ambientali accertati nelle quattro regioni a tradizionale presenza mafiosa (ossia Sicilia, Campania, Puglia e Calabria), esattamente il 46,6% del totale nazionale.

Un quadro nel complesso preoccupante, se si considera che una parte molto significativa degli illeciti analizzati nel rapporto Ecomafia ha a che fare con la violazione di normative connesse ad attività delle imprese, che pure hanno dovuto subire, in diversi settori, la sospensione delle produzioni, causata, appunto, dai lockdown. Preoccupazione che cresce nella prospettiva delle ingenti risorse pubbliche da spendere per opere ferroviarie e portuali, impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e di riciclo dei rifiuti, depuratori, interventi di rigenerazione urbana, infrastrutture digitali.

Le dinamiche del mercato del lavoro hanno risentito per tutto il 2020 (tasso di disoccupazione del Mezzogiorno 2020: 15,9%, in Puglia 14%) delle notevoli perturbazioni indotte dall'emergenza sanitaria, della fase di eccezionale caduta dell'attività economica e della flessione del PIL, ma anche del cd. Blocco ex lege dei licenziamenti individuali e collettivi. Nel 2021 si assiste ad una timida crescita dell'occupazione, contestualmente all'aumento del PIL (fonte ISTAT- mercato del lavoro: nel terzo trimestre 2021, l'input di lavoro, misurato dalle ore lavorate, è aumentato dell'1,4% rispetto al trimestre precedente e del 4,1% rispetto al terzo trimestre 2020: il PIL è aumentato del 2,6% in termini congiunturali e del 3,9% in termini tendenziali).

Dall'analisi del contesto esterno vengono, pertanto, confermate quali aree a maggior rischio il settore dei contratti pubblici e la fase di esecuzione del contratto, la gestione dei rifiuti, i procedimenti selettivi per l'assunzione di personale, avvalorate dalla mappatura dei rischi e sulle quali si è inteso focalizzare il presente Piano nella definizione delle misure.

5.2 ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

L'analisi del contesto interno si basa sugli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione operativa che influenzano la struttura organizzativa della Società destinataria delle prescrizioni della Legge 190/2012 e sulla rilevazione ed analisi dei relativi processi organizzativi (cd. Mappatura dei processi).

In particolare, attraverso la mappatura dei processi si individuano e rappresentano le attività della Società al fine di ottenere un perimetro di riferimento per la successiva attività di identificazione e valutazione dei rischi corruttivi o di *maladministration*.

La mappatura conduce all'identificazione di aree che, in considerazione delle attività a queste riconducibili, risultano – in varia misura – esposte a rischi.

In proposito la Legge Anticorruzione e il PNA 2019 individuano le seguenti aree di rischio cd. "generali e obbligatorie":

- a) personale;
- b) contratti;
- c) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- d) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- e) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- f) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- g) incarichi e nomine;
- h) affari legali e contenzioso.

L'ANAC ha altresì precisato che alle aree di cui sopra, possono aggiungersi ulteriori aree di rischi "specifiche" facenti capo ad eventuali caratteristiche tipologiche peculiari dei singoli Enti.

Attività di direzione e coordinamento

Il Comune di Trani esercita l'attività di direzione e coordinamento.

Gli organi della Società sono: l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e l'Organo di Revisione.

La Società per i servizi affidati dall'Ente Comune di Trani, opera ai sensi dell'art. 1 dello Statuto sociale secondo le modalità dell' in house providing, nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali ed è assoggettata al "controllo analogo" da parte del socio, secondo quanto previsto dall'ordinamento comunitario e nazionale e nelle forme e modalità stabilite allo statuto sociale ed in conformità al Regolamento sulle modalità di esercizio del Controllo analogo sulle società partecipate in house del Comune di Trani".

Il modello "tradizionale" di governance della Società è articolato come segue:

Assemblea dei Soci: "spetta all'Assemblea ordinaria dei soci la formulazione degli indirizzi e la programmazione sulla gestione della società". Come riportato nell'art.11 del vigente Statuto "l'assemblea ordinaria dei soci autorizza il compimento dei seguenti atti da parte dell'Organo Amministrativo:

- a) le decisioni inerenti agli atti acquisitivi o alienativi di diritti reali immobiliari e di concessione di garanzie reali e personali;
- b) ogni atto il cui valore superi i 500.000 euro, intendendosi tale limite superato anche quanto si tratti di atti di valore unitario inferiore ma che, in virtù del necessario collegamento tra di essi, sussistente, siano di valore complessivo superiore al predetto limite di euro 500.000".

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (Organo Amministrativo): come riportato nell'art. 22 dello Statuto "nel rispetto degli indirizzi di assemblea e del Comune di Trani impartiti nell'ambito del regolamento per l'esercizio del controllo analogo delle società in house e fatte salve le prerogative del Gestore Indipendente, gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dello scopo sociale essendo dotato di ogni potere per l'amministrazione delle società e della facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni".

L'attuale Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri, il quale può delegare, nei limiti dell'art. 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni a uno solo dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.

Si riporta di seguito quanto assunto dal Consiglio di Amministrazione di AMET nella seduta consiliare del 29 marzo 2021 circa la ripartizione dei poteri e deleghe tra Presidente ed Amministratore Delegato.

"Il Consiglio di Amministrazione, delibera, all'unanimità, di avocare allo stesso Cda i poteri attribuiti al Direttore

Generale ex art. 27 dello Statuto Sociale e, conferisce all'Amministratore Delegato, il potere di agire in nome e per conto della Società, ivi compresa la firma sociale e la rappresentanza sociale ex art. 25 lett. b) dello Statuto per i poteri e deleghe di seguito attribuiti, fermo restando le competenze dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, come previste dallo Statuto sociale e dal codice civile. A tal fine vengono conferiti all'Amministratore Delegato, da esercitarsi con firma libera, i seguenti poteri, con il limite di spesa per ogni singola operazione di € 100.000,00 ad esclusione del pagamento delle fatture all'Acquirente Unico, alla Cassa Conguaglio per i quali non si dispone alcun limite di spesa.

Le deleghe attribuite all'Amministratore Delegato, in particolare, sono:

1. emettere note di addebito, di accredito, fatture ed estratti conto;
2. rappresentare la Società presso le Dogane, le Compagnie Aeree e Marittime, le Compagnie di assicurazioni e gli Enti Porto;
3. aprire e chiudere conti correnti, presso qualsiasi Banca od Istituto di credito;
4. emettere assegni sui conti correnti della Società, ordinare bonifici e pagamenti sotto ogni forma presso qualsiasi Banca od istituto di credito;
5. girare per lo sconto e per l'incasso cambiali e tratte rilasciate dalla clientela, girare per l'incasso assegni bancari e circolari;
6. aprire conti correnti postali ed effettuare su di essi depositi e prelievi e compiere ogni operazione relativa che possa essere richiesta da regolamenti postali;
7. stipulare contratti di acquisto merci, materie prime e prodotti finiti o appalti di lavori, servizi e forniture, secondo il Regolamento per la acquisizione in economia di beni e servizi, compresa, altresì, la manutenzione ordinaria sugli immobili ed impianti, nonché modificare, risolvere qualsiasi contratto utile per la società con la p.a. e con privati;
8. protestare e quietanzare effetti e titoli all'ordine;
9. esigere crediti ed incassare somme e quanto altro comunque dovuto alla Società ed a chiunque, in particolare riscuotere vaglia postali e telegrafici, buoni, cheques ed assegni di qualunque specie e di qualsiasi ammontare compresi i mandati sopra qualsiasi cassa pubblica e privata;
10. rilasciare, di quanto riscosso, quietanze e discarichi nelle forme richieste;
11. compiere qualsiasi atto ed operazione presso gli uffici del debito pubblico, la Tesoreria dello Stato, la Cassa Depositi e Prestiti, le Direzioni Generali delle Entrate e le Agenzie delle Entrate, i Ministeri con le Direzioni e gli uffici dipendenti, nonché presso gli Uffici Distrettuali delle Imposte, gli Uffici del Registro, delle Poste e Telegrafi, dei Telefoni, delle Ferrovie dello Stato, delle Compagnie di Assicurazione, delle Compagnie di Trasporto, per terra, per mare e cielo, sia statali che in concessione e presso qualsiasi altra amministrazione sia pubblica che privata;
12. ricevere, costituire e liberare depositi anche a titolo di cauzione, consentire vincoli e svincoli di ogni specie;
13. svolgere qualsiasi pratica atta all'ottenimento di licenze, autorizzazioni, concessioni e simili;
14. determinare la struttura organizzativa interna, per quanto non di competenza del Consiglio di Amministrazione,, previa approvazione di quest'ultimo lett. g) dell'art. 27 dello Statuto Sociale;
15. rappresentare la Società presso gli Istituti Previdenziali e per le Assicurazioni obbligatorie, nonché presso gli Uffici Regionali, Provinciali e Comunali del Lavoro, adempiendo a tutte le formalità richieste, sottoscrivendo denunce, firmando e presentando istanze, ricorsi e memorie ed intervenire di norma personalmente nelle udienze di trattazione delle cause di lavoro;
16. stipulare contratti di factoring, di cessione dei crediti, con i poteri per costituire garanzie, mandati per l'incasso, nonché per effettuare operazioni di sconto e quanto concerne il rapporto di factoring;
17. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo Amministrativo ed i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente, lett. f) dell'art. 27 dello Statuto sociale;
18. promuovere azioni giudiziarie e resistere alle stesse, con facoltà di conciliarle o transigerle anche senza autorizzazione del Presidente dell'organo amministrativo, qualora si tratti di azioni per la riscossione di crediti conseguenti all'esercizio dell'ordinaria attività aziendale ovvero controversie di lavoro, lett. i) dell'art. 27 dello Statuto sociale;
19. provvedere agli acquisti ed alle spese necessarie per il funzionamento della società, nei limiti di spesa € 1000.000,00 per ogni singola operazione, già stabiliti, con preventiva autorizzazione dell'organo amministrativo nel caso di superamento di detto limite;
20. informare comunque il Presidente e/o l'organo amministrativo su ogni affare per il quale gli venga da questi espressamente richiesta qualsiasi tipo di informativa, lett. l) dell'art. 27;
21. sottoporre all'organo amministrativo, al fine di ricevere eventuali indicazioni in merito, ogni questione o atto, seppure di propria competenza, lett. m) dell'art. 27;
22. firmare la corrispondenza e gli atti della Società.

All'Amministratore Delegato sono inoltre delegate in via esclusiva, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto sociale l'esercizio delle seguenti funzioni:

- a) le funzioni inerenti all'attuazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii per il "datore di lavoro" e, in generale, dalla normativa sulla prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, adottando le misure di prevenzione e di protezione individuate nel piano per la sicurezza e

ogni altra che ritenga o si riveli necessaria per la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, curando l'aggiornamento delle predette misure in relazione ai mutamenti normativi, organizzativi e produttivi, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica, esercitando il controllo, in particolare, dell'idoneità e della conformità degli edifici, locali, impianti, macchinari, attrezzature di lavoro, mezzi di trasporto e di sollevamento rispetto alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, effettuando verifiche periodiche di buon funzionamento, la loro pulitura e, in generale la loro manutenzione ordinaria e straordinaria;

b) l'esercizio delle funzioni, dei diritti e degli obblighi del committente in relazione agli appalti che saranno da Lui stipulati.

Infine all'AD, delegato per le funzioni che precedono spetta pertanto di esercitare, sempre in via esclusiva, tutti gli inerenti poteri decisionali, di tenere i rapporti con le Autorità e gli Uffici pubblici e privati preposti alla trattazione di dette problematiche (in particolare l'Amministrazione finanziaria, gli Istituti previdenziali, l'Amministrazione centrale e periferica dello Stato, gli Enti locali e ogni altro Ente pubblico in genere) e, pure, nelle stesse materie, con l'Autorità giudiziaria di ogni ordine e grado.

Relativamente ai poteri dell'organo Amministrativo, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto Sociale, quest'ultimo..... gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale essendo dotato di ogni potere per l'amministrazione della società e della facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali. Inoltre ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale l'Organo amministrativo può nominare direttori e procuratori speciali e può pure deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente per determinati atti o categorie di atti a dipendenti della società ed eventualmente a terzi.

Al Consiglio di Amministrazione, quantunque già indicati nell'art. 22 dello statuto sociale e rientranti nella propria competenza, vengono conferiti i poteri riguardanti:

- a) chiusura ed accettazione di affidamenti, linee di credito, il tutto a valere su disponibilità o affidamenti concessi, anche se non utilizzati;
- b) adozione di tutti i provvedimenti relativi allo stato giuridico ed economico del personale, anche in sede di instaurazione del rapporto di lavoro, compresi gli atti di proposizione agli uffici, anche a livello dirigenziale secondo quanto previsto dalla legge e dal CCNL ed i pagamenti degli stipendi, con i relativi oneri di legge e di contratto; assumere secondo le previsioni del regolamento aziendale, licenziare il personale dipendente e determinare le mansioni, compensi e premi;
- c) gestione delle trattative e stipula degli accordi sindacali, nell'ambito delle linee di politica sindacale lett. h) dell'art. 27 dello statuto sociale);
- d) stipula di tutti i contratti di appalto per fare eseguire opere – con particolare riguardo a quelle di costruzione, ricostruzione, sostituzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di immobili ed impianti e servizi;
- e) stipula dei contratti di locazione di beni immobili di durata non superiore a sei anni, nonché contratti di locazione finanziaria di beni mobili di durata non superiore a quindici anni, contratti assicurativi in genere, determinandone tutti i termini e le condizioni;
- f) conferire, nominare e stipulare, tutti i contratti di consulenza, secondo le previsioni del regolamento aziendale; rilasciare procure speciali, preposizioni institorie e nominare procuratori ad negotia per singoli atti e categorie di atti.

Il Consiglio di Amministrazione, sulla base di quanto prescritto all'art. 22 dello Statuto sociale conferisce al Presidente la rappresentanza della Società di cui all'art. 25 lett. a) del precitato Statuto sociale ovvero.....viene attribuita la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovranazionale o internazionale e pure per i giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti; nonché per le funzioni inerenti agli adempimenti normativi, amministrativi, retributivi, contributivi, previdenziali, fiscali, doganali e comunque tutti gli adempimenti inerenti ai rapporti con i soggetti che dalla società percepiscono redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomi e redditi di capitale, con facoltà di presentare e sottoscrivere dichiarazioni fiscali di qualunque tipo, ivi comprese le dichiarazioni dei redditi ai fini delle imposte dirette, le dichiarazioni per l'iva nonché quelle di sostituto d'imposta e per le funzioni inerenti all'assolvimento degli obblighi previsti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche, curando il trattamento dei dati personali di dipendenti, clienti e/o fornitori e di altri terzi che entrino in contatto con la società, avvenga in conformità alla normativa vigente in materia, anche per quanto riguarda l'osservanza delle misure minime di sicurezza dei dati, nominando se del caso, uno o più responsabili del trattamento e impartendo loro le opportune istruzioni. Vengono altresì attribuiti al Presidente i poteri di stipula di atti notarili di acquisto di cabine e servizi".

Il Collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti.

Al Collegio Sindacale "spetta i poteri e le attribuzioni previsti dalla legge", come riportato nell'art. 28 dello Statuto sociale

La società di revisione: l'art. 29 dello Statuto prescrive: "Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs 175/2016 la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale". L'assemblea dei soci ha affidato la revisione legale dei conti alla BDO spa.

Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001

L'ODV che è coinvolto nella gestione del rischio e nelle relative fasi di aggiornamento della mappatura delle aree di rischio, di analisi valutativa della stessa, di ponderazione del rischio e di individuazione delle misure di contrasto.

L'ODV di Amet è monocratico e di in considerazione della stretta connessione tra le misure adottate ai sensi del d.lgs 231 del 2001 e quelle previste dalla legge n. 190 del 2012, le funzioni del RPCT dovranno essere svolte in costante coordinamento con quelle dell'ODV nominato ai sensi del citato decreto legislativo.

Data protection officer ex Regolamento (UE) 679/2016

Ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 679/2016, il Consiglio di Amministrazione di AMET SPA, ha nominato il DPO professionista esterno con competenze giuridiche, informatiche e di analisi dei processi, con il compito principale di osservare, valutare ed organizzare la gestione del trattamento di dati personali all'interno della Società, affinché questi siano trattati nel rispetto delle vigenti normative in materia di privacy.

AMET SpA alla data di approvazione del presente Piano, occupa complessivamente 57 dipendenti suddivisi come segue:

- DIRIGENTI 1
- QUADRI 4
- IMPIEGATI 23
- OPERAI 29

La Società è strutturata in aree operative ciascuna affidata al coordinamento di un Responsabile aziendale individuato tra i dipendenti in struttura.

La Società fa ricorso ad alcuni affidamenti esterni per il soddisfacimento delle necessità non servibili con personale interno, per motivi di competenza, capienza ed opportunità, come ad esempio per le figure di Responsabile per la protezione dei dati, Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, medicina del lavoro.

La società, nel riconoscere la centralità della mappatura dei propri processi interni non solo al fine del trattamento del rischio corruttivo, ma più in generale come strumento per comprendere, gestire, organizzare e migliorare le proprie prestazioni, ha affidato la ricognizione dei processi di pertinenza ad una società che ha elaborato una proposta di riorganizzazione organica del personale, in particolare del settore elettrico, che è quello che, in particolare, necessita di ricognizione dei processi interni al fine di poter costituire la base per l'esecuzione dell'analisi dei rischi per area e/o settore che verrà elaborata nel corso del triennio.

Circa la cultura organizzativa, con particolare riferimento alla cultura dell'etica, non risultano eventi da segnalare sia con riferimento agli amministratori in carica, sia con riferimento ai dipendenti dell'azienda.

L'azienda per far fronte alle esigenze organizzative, di gestione, di prevenzione della corruzione, si è dotata di un sistema di Regolamenti e procedure organizzative elencate nel seguito, alcune delle quali introdotte nel corso del 2021, ovvero la procedura Whistleblowing ed il Regolamento sul personale all'interno del quale è stata prevista la gestione dell'avanzamento di carriera verticale ed orizzontale.

Nel seguito una sintesi dei Regolamenti e delle procedure attualmente vigenti in azienda:

Regolamento per l'affidamento di lavori servizi e forniture da aggiornare

Procedura per l'individuazione e la nomina del Presidente e dei componenti delle commissioni di gara e di selezione.

Regolamento assunzioni del personale.

Procedura inerente la gestione delle segnalazioni di illeciti (whistleblowing)

Codice etico

Tra le procedure aziendali attive risulta interessante porre attenzione a quelle maggiormente attinenti il sistema di prevenzione della corruzione ed in particolare la procedura di gestione della privacy inserita sul sito istituzionale. Si prevede nel corso del triennio l'adozione di una procedura per la gestione degli obblighi di pubblicazione dei dati in materia di trasparenza amministrativa, al fine di migliorare i flussi informativi utili a mantenere aggiornato il portale "Società Trasparente" di AMET SpA.

Non si ricordano eventi che riguardano Amministratori e dipendenti dell'azienda che abbiano messo a pregiudizio la credibilità della stessa dal punto di vista etico. Circa le relazioni interne all'azienda ed esterne tra azienda e terzi non risultano particolari fenomeni da porre in rilievo.

5.3 Mappatura dei processi e delle funzioni

L'aspetto centrale e più importante dell'analisi del contesto interno, oltre alla rilevazione dei dati generali relativi alla struttura e alla dimensione organizzativa, è la cosiddetta mappatura dei processi, consistente nella individuazione e analisi dei processi organizzativi, al fine di identificare le aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi.

Una mappatura adeguata consente all'organizzazione di evidenziare duplicazioni, ridondanze e inefficienze e quindi di poter migliorare l'efficienza allocativa e finanziaria, l'efficacia, la produttività, la qualità dei servizi erogati e di porre le basi per una corretta attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo. E' inoltre indispensabile che la mappatura del rischio sia integrata con il sistemi di gestione già presenti in AMET, secondo il principio guida della "integrazione", in modo da generare sinergie di tipo organizzativo e gestionale. Amet spa ha considerato la mappatura del Modello 231/2001, come punto di partenza.

L'identificazione delle aree di rischio rappresenta la prima fase della gestione del rischio e ha ad oggetto l'individuazione dei processi decisionali e istruttori che conducono alle decisioni con l'obiettivo di individuare possibili rischi di corruzione per ciascun processo o fase di processo esistente, anche in considerazione delle procedure esistenti.

La mappatura delle attività a rischio reato e la valutazione del rischio è stata condotta nell'ambito della definizione del Modello ex D.Lgs 231/2001. Si è proceduto ad un'ulteriore analisi delle attività aziendali raccogliendo i risultati in un documento di Analisi dei rischi, che illustra i profili di rischio di commissione dei reati richiamati del decreto 231/2001 per ogni processo analizzato.

I medesimi processi, in particolare : l'Area appalti ed approvvigionamenti, l'area personale sono stati sottoposti ad una ulteriore valutazione del rischio ai fini della redazione del Piano tenendo conto delle peculiarità della normativa anticorruzione.

I processi individuati come potenzialmente esposti al rischio corruzione sono trattati nel paragrafo successivo.

Per ulteriori dettagli si rimanda al Modello 231 ed all'Analisi dei rischi in esso contenuta.

Si precisa che nel corso del triennio si potrà procedere ad un aggiornamento, in ragione di eventuali nuove suddivisioni di competenze tra uffici, dipese da necessità riorganizzative finalizzate ad apportare miglioramenti a processi gestionali o dipese da sopravvenuti provvedimenti normativi o dovute a modifiche regolamentari interne.

Anche le altre aree cd. *Generali* ed in particolare quelle *specifiche e tipiche* della Società, verranno mappate nel corso del triennio.

Valutazione del rischio

La valutazione del rischio è la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso è identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive/PREVENTIVE ((TRATTAMENTO DEL RISCHIO).

La valutazione del rischio si articola in tre fasi:

- 1) **Identificazione dei rischi:** l'identificazione del rischio mira ad individuare gli eventi di natura corruttiva che possono verificarsi in relazione ai processi, o alle fasi dei processi di AMET SPA,. Tale identificazione si traduce nell'indicazione degli "eventi rischiosi" che, anche solo ipoteticamente, potrebbero verificarsi in relazione a ciascun processo e produrre conseguenze per l'Ente.
- 2) **Analisi dei rischi:** l'analisi dei rischi consiste – a seguito delle innovazioni introdotte dall'all. 1 al PNA 2019 – in un giudizio qualitativo in merito al parametro da attribuire al singolo rischio considerato, formato all'esito dell'applicazione di determinati indicatori ("valore complessivo del rischio").
Tale analisi è essenziale al fine di:
 - comprendere le cause del verificarsi di eventi corruttivi (cd. Fattori abilitanti) e, conseguentemente, individuare le migliori modalità per contrastarli; segnatamente, sono stati identificati i seguenti fattori abilitanti, come richiamati dall'Autorità:
 - mancanza di misure di trattamento del rischio e o controlli
 - mancanza di trasparenza
 - eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
 - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
 - scarsa responsabilizzazione interna
 - inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
 - inadeguata diffusione della cultura della legalità
 - mancata attuazione del principio di distinzione tra politica (Cda) e amministrazione

L'analisi di questi fattori porta ad individuare anche le misure di trattamento più efficaci per prevenire i rischi).

- 3) **Ponderazione dei rischi:** l'attività di ponderazione dei rischi costituisce l'ultima fase del processo di valutazione del rischio e consiste "nel considerare il rischio alla luce dell'analisi e nel raffrontarlo con altri rischi al fine di decidere le priorità e l'urgenza di trattamento", così come ribadito ancora nell'all. 1 al PNA 2019.

Al fini dell'identificazione del rischio vanno individuate la AREE di RISCHIO distinte in Generali e Specifiche

Le "aree di rischio" sono intese come raggruppamenti omogeni di processi.

Il PNA 2019 distingue le aree di rischio in generali e specifiche. Quelle generali sono comuni a tutte le amministrazioni (es. contratti pubblici; acquisizione e gestione del personale), mentre quelle specifiche riguardano la singola amministrazione e dipendono dalle caratteristiche peculiari della attività da essa svolta.

Con il PNA 2019 restano invariate le aree di rischio precedentemente considerate:

4 aree obbligatorie individuate dalla Legge 190/2012 (personale; contratti, autorizzazioni, concessioni)

4 individuate dall'ANAC (gestione entrate/spese/patrimonio; controlli/verifiche/ispezioni/sanzioni; incarichi e nomine; affari legali e contenzioso);

nonché 2 aree precisate dalle Nuove Linee Guida: (area delle relazioni esterne; aree in cui vengono gestiti i rapporti fra amministratori pubblici e soggetti privati).

Rimane invariato anche il principio della gradualità per cui si avanza nel corso del tempo con riferimento a:

profondità dell'analisi relativa al dettaglio della descrizione dei processi;
ampiezza dell'analisi relativa all'inclusione delle aree di rischio.

Aree di rischio generale

Le attività ritenute maggiormente sensibili (dettagliate nel Modello organizzativo e gestionale ex D.lgs 231/2001) in quanto a più elevato rischio di corruzione sono state individuate tra la altre a:

a)Area acquisizione e progressione del personale:

- concorsi e prove selettive: previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;
- abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;
- irregolare composizione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari;
- inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso della prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove a scopo di reclutare candidati particolari;
- progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari, premi;
- motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali di consulenza, studio, ricerca e collaborazione allo scopo di agevolare soggetti particolari.

b)Area affidamento di lavori, servizi e forniture (gara e contratti) (programmazione e progettazione, gare e affidamento, stipula del contratto ed esecuzione):

- accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;
- definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es: clausole di bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);
- uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;
- utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;
- ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni;
- abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario;
- elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto, contratti: tutte le procedure successive relative all'esecuzione dei contratti e alle liquidazioni.

c)Area economico finanziaria, gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (incluso sovvenzioni e finanziamenti, liberalità, sponsorizzazioni):

- mancate entrate per frode o altri illeciti nei rapporti con terzi;
- illeciti nell'effettuazione delle spese.

d)Area controlli e verifiche ispezioni sanzioni:

- omissione di controlli, ovvero boicottaggio degli stessi o, ancora, alterazione dei controlli per effetto di conflitti di interesse tra soggetto controllante e soggetto controllato, controlli inventari, parziali o superficiali.

e)Area incarichi e nomine:

- incarichi e nomine fondate su un criterio di conoscenza/amicizia/favore personale e , non sulla base di un criterio di professionalità di specializzazione di competenza;
- incarichi e nomine non necessarie e conferite allo scopo di creare un'opportunità/lavoro/occasione al soggetto incaricato o nominato.

f)Area affari legali, contenzioso:

-scelta degli avvocati con criterio individuale e personale, sulla base do conoscenza/amicizia/favore personale, e non sulla base di un criterio di professionalità e di specializzazione per competenza.

Aree di rischio specifiche

Analisi del rischio

L'analisi del rischio è tesa a pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fase precedente attraverso l'analisi dei cosiddetti fattori abilitanti della corruzione e stimare il livello di esposizione dei processi e delle relative attività al rischio.

Analisi dei fattori abilitanti

L'analisi è essenziale al fine di comprendere i fattori abilitanti degli eventi corruttivi, ossia i fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione. L'analisi di questi fattori consente di individuare le misure specifiche di trattamento più efficaci, ossia le azioni di risposta più appropriate e indicate per prevenire i rischi. I fattori abilitanti possono essere, per ogni rischio, molteplici e combinarsi tra loro. Esempio: monopoli o potere o eccessiva discrezionalità o carenza di controlli.

Specificatamente, il fattore abilitante si traduce nella presenza di condizioni in primis organizzative ma anche di tipo sociale ed ambientale che possono agevolare (creare le opportunità per) un comportamento corruttivo. L'inefficacia di una procedura operativa o un monopolio di potere decisionale sono esempi di fattori abilitanti di tipo organizzativo mentre l'impossibilità di attivare forme di controllo sociale o l'assenza di una adeguata cultura dell'etica rappresentano esempi (non esaustivi) di fattori abilitanti di tipo sociale o ambientale. Entrambe le fattispecie ovviamente non conducono necessariamente al compimento di un fatto illecito, ma al contempo lo rendono più facilmente realizzabile.

Esempi di fattori abilitanti del rischio corruttivo previsti dal PNA 2019 e presi in considerazione sono:

- a) mancanza di misure di trattamento del rischio e o strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;
- b) mancanza di trasparenza;
- c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
- d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
- e) scarsa responsabilizzazione interna
- f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- g) inadeguata diffusione della cultura della legalità
- h) *mancanza di misure di trattamento del rischio e o controlli*

L'analisi di questi fattori porta ad individuare anche le misure di trattamento più efficaci per prevenire i rischi. Orbene, le misure di trattamento possono essere distinte in:

-“misure generali” che si caratterizzano per il fatto di incidere sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione intervenendo, quindi, in maniera trasversale sull'intera organizzazione aziendale;

-“misure specifiche” che si caratterizzano per il fatto di intervenire su fattori abilitanti rischio correlato a specifici processi o fasi degli stessi.

Stima del livello di esposizione del rischio

Definire il livello di esposizione al rischio di eventi corruttivi è importante per individuare i processi e le attività del processo su cui concentrare l'attenzione sia per la progettazione o per il rafforzamento delle misure di trattamento del rischio, sia per l'attività di monitoraggio da parte del RPCT.

L'analisi del livello di esposizione deve avvenire rispettando comunque tutti i principi guida richiamati nel PNA 2019 nonché un criterio generale di “prudenza”; in tal senso è sempre da evitare la sottostima del rischio che non permetterebbe di attivare in alcun modo le opportune misure di prevenzione.

La definizione della stima del livello di esposizione al rischio è stata effettuata per il processi mappati dal Modello 231/2001.

Ferma restando l'osservanza di tutti i principi richiamati nel PNA 2019, la stima del rischio è stata effettuata secondo:

-il criterio di prudenza per non sottostimare il rischio. Tale criterio, era già stato utilizzato nelle pregresse valutazioni secondo l'allegato 5 del PNA 2013. Attraverso tale metodologia il valore di probabilità del rischio risultava eccessivamente mitigato dalla valutazione dell'impatto economico e reputazionale che, in assenza di eventi corruttivi pregressi si attestava su valori minimi. Si era pertanto proceduto ad inserire un elemento di valutazione qualitativa, come indicato dal PNA 2019, del processo atto a correggere tale sottostima del rischio e a definire il livello di attenzione da porre sul processo:

-un approccio qualitativo, come suggerito dall'ANAC nell'allegato 1 al PNA 2019, attraverso l'applicazione dei seguenti indicatori di rischio (key risk indicators)² in grado di fornire delle indicazioni sul livello di esposizione al rischio del processo o delle sue attività componenti.

Ai fini dell'analisi del livello di esposizione al rischio è necessario:

- a) scegliere l'approccio valutativo;
- b) individuare i criteri di valutazione;
- c) rilevare i dati e le informazioni;
- d) formulare un giudizio sintetico, adeguatamente motivato.

a) Scelta dell'approccio valutativo

² I c.d. *key risk indicator* indicati da ANAC si riportano di seguito:

- **livello di interesse “esterno”**: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio;
- **grado di discrezionalità del decisore interno alla PA**: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;
- **manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata**: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o nelle altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi;
- **opacità del processo decisionale**: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;
- **livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano**: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità;
- **grado di attuazione delle misure di trattamento**: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi.

Come riportato nel PNA 2019, in generale, l'approccio utilizzabile per stimare l'esposizione delle organizzazioni ai rischi può essere qualitativo, quantitativo o misto.

Nell'approccio qualitativo, l'esposizione al rischio è stimata in base a motivate valutazioni, espresse dai soggetti coinvolti nell'analisi, su specifici criteri. Tali valutazioni non prevedono o non dovrebbero prevedere la loro rappresentazione finale in termini numerici.

Diversamente nell'approccio di tipo quantitativo si utilizzano analisi statistiche o matematiche per quantificare l'esposizione dell'organizzazione al rischio in termini numerici.

L'allegato 5 del PNA 2013 preso a riferimento nei piani precedenti viene superato dalla nuova metodologia indicata dall'ANAC nel PNA 2019.

b) Individuazione dei criteri di valutazione

I criteri di valutazione dell'esposizione al rischio di eventi corruttivi possono essere tradotti operativamente in indicatori di rischio (key risk indicators) in grado di fornire delle indicazioni sul livello di esposizione al rischio del processo o delle sue attività componenti.

Tenendo conto della dimensione organizzativa dell'AMET delle conoscenze e delle risorse disponibili, gli indicatori di stima del livello di rischio presentano livelli di qualità e di complessità progressivamente crescenti.

Anci suggerisce di partire dalla ISO 31000 per fare valutazione rischio attraverso i due indicatori: probabilità e impatto.

Gli indicatori di stima del livello di rischio presi in considerazione sono:

livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio;

grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;

manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o nelle altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi;

opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;

livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità;

grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi.

c) Rilevazione dei dati e delle informazioni

La rilevazione dei dati e delle informazioni necessarie a esprimere un giudizio motivato sui criteri di cui al punto precedente B) deve essere coordinata dal RPCT esplicitando sempre la motivazione del giudizio espresso e fornendo delle evidenze a supporto. Le valutazioni devono essere sempre supportate da dati oggettivi, salvo documentata indisponibilità degli stessi.

In particolare il PNA 2019 suggerisce di utilizzare:

i dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Le fattispecie che possono essere considerate sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso, e i decreti di citazione a giudizio riguardanti:

i reati contro la PA;

il falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate ;

i procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti);

i ricorsi amministrativi in tema di affidamenti di contratti pubblici.

Partendo dalla misurazione dei singoli indicatori si dovrà pervenire ad una valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio.

Nel condurre questa valutazione complessiva ANAC precisa che:

-nel caso in cui, per un dato oggetto di analisi (processo) siano ipotizzabile più eventi rischiosi aventi un diverso livello di rischio, si raccomanda di far riferimento al valore più alto nello stimare l'esposizione complessiva del rischio;

-è opportuno evitare che la valutazione complessiva del livello di rischio associabile all'unità oggetto di riferimento sia la media delle valutazioni dei singoli indicatori. Anche in questo caso è necessario far prevalere il giudizio qualitativo rispetto ad un mero calcolo matematico per poter esprimere più correttamente il livello di esposizione complessivo al rischio dell'unità oggetto di analisi. In ogni caso vale la regola generale secondo cui ogni misurazione deve essere adeguatamente motivata alla luce dei dati e delle evidenze raccolte.

Co riferimento alla misurazione e alla valutazione del livello di esposizione al rischio si ritiene opportuni privilegiare un'analisi di tipo qualitativo, accompagnata da adeguate documentazioni e motivazioni rispetto ad un'impostazione quantitativa che prevede l'attribuzione di punteggi.

Per ogni oggetto di analisi (processo/attività o evento rischioso), si procede alla misurazione di ognuno dei criteri disponibili.

Per la misurazione si può applicare una scala di misurazione ordinale (es: alto, medio, basso). Partendo dalla misurazione dei singoli indicatori si dovrà pervenire ad una valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio. Il valore complessivo ha lo scopo di fornire una misurazione sintetica del livello di rischio associabile all'oggetto analisi (processo/attività o evento rischioso).

Sulla scorta di quanto sopra esposto ai sensi del PNA 2019 si è eseguita una prima analisi e ponderazione del rischio tenendo in considerazione della seguente tabella:

Rischio Basso	<ul style="list-style-type: none"> - Attività a bassa discrezionalità - Elevato grado di pubblicità degli atti procedurali - Potere decisionale sull'esito dell'attività in capo a più persone - Segregazione delle funzioni - Monitoraggio e verifica a campione - Basso impatto economico
Rischio Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Attività a media discrezionalità - Ridotta pubblicità degli atti procedurali - Controlli ridotti - Modesta gravità dell'evento che può derivare dal fatto corruttivo
Rischio Alto	<ul style="list-style-type: none"> - Attività ad alta discrezionalità - Nessun controllo - Elevata gravità dell'evento che può derivare dal fatto corruttivo - Nessuna segregazione delle funzioni - Alto impatto economico

considerati i dati emersi dalle attività/fasi precedenti (analisi del contesto esterno ed interno, comprensiva della mappatura dei processi e identificazione dei rischi) e gli output correlati: applicati gli indicatori di rischio per definire il livello di esposizione al rischio del processo o delle sue attività componenti (rischio inerente).

Da una prima rappresentazione (che sarà alimentata gradatamente – come richiesto da ANAC – del livello di esposizione al rischio per alcuni processi analizzati che risulta essere il seguente:

AREE DI RISCHIO	PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Area affidamento di lavori, servizi e forniture	<i>Programmazione e progettazione:</i> Analisi e definizione dei fabbisogni Definizione dell'oggetto dell'affidamento Individuazione istituto per l'affidamento Requisiti di qualificazione e aggiudicazione <i>Selezione e Verifica:</i> Valutazione delle offerte Verifica e anomalia delle offerte Aggiudicazione/Approvazione Procedure negoziate Affidamenti diretti Revoca bando <i>Esecuzione e Rendicontazione:</i> Varianti in corso di esecuzione del contratto Subappalto Verifiche in corso di esecuzione Rendicontazione finanziaria	Basso Basso Basso Medio Medio Basso Medio Basso Basso Basso Basso Basso Basso Medio
Area acquisizione e progressione del personale	<i>Predisposizione bandi e formazione commissione esame di domande e valutazione:</i> Reclutamento Progressioni di carriera e premi Commissioni Esame e valutazione Conferimento di incarichi di collaborazione	Basso Medio Medio Medio Medio
Area incarichi e nomine	Conferimento incarichi a terzi e extra istituzionali	Medio

Dalla valutazione si può ragionevolmente affermare che non risultano esserci rischi critici e che i processi aziendali individuati come a rischio presentano tutti un indicatore del livello medio/basso. Nel caso di Amet non si sono mai verificati:
 precedenti giudiziari o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti per cause riconducibili a reati contro la PA il falso e la truffa;
 procedimenti per responsabilità amministrativo contabili;

Ponderazione del rischio

L'obiettivo della ponderazione del rischio come riferisce ANAC è di "agevolare sulla base degli esiti dell'analisi del rischio, i processi decisionali riguardo a quali rischi necessitano un trattamento e le relative priorità di attuazione" per stabilire:

a) le azioni da intraprendere per ridurre l'esposizione al rischio; b) le priorità di trattamento dei rischi, considerando gli obiettivi dell'organizzazione e il contesto in cui la stessa opera, attraverso il loro confronto.

Per quanto riguarda le azioni da intraprendere, una volta compiuta la valutazione del rischio, si valutano le diverse opzioni per ridurre l'esposizione dei processi/attività alla corruzione. La ponderazione del rischio può anche portare alla decisione di non sottoporre ad ulteriore trattamento il rischio, ma di limitarsi a mantenere attive le misure già esistenti. Un concetto nodale per stabilire se attuare nuove azioni è quello di rischio residuo. Il rischio residuo è il rischio che permane una volta che le misure di prevenzione sono state correttamente attuate. E' opportuno evidenziare che il rischio residuo non potrà mai essere del tutto azzerato in quanto, anche in

presenza di misure di prevenzione, la possibilità che si verifichino fenomeni corruttivi attraverso accordi collusivi tra due o più soggetti che aggirino le misure stesse può sempre manifestarsi. Pertanto l'attuazione delle azioni di prevenzione di AMET ha come obiettivo la riduzione del rischio residuo ad un livello quanto più prossimo allo zero. Nel definire le azioni da intraprendere Amet deve tener conto in primis delle misure già attuate e valutare come migliorare quelli già esistenti, anche per evitare di appesantire l'attività amministrativa con l'inserimento di nuovi controlli. In altri termini, nell'ipotesi in cui le misure introdotte non risultino sufficienti a ridurre in modo significativo il rischio corruttivo, Amet dovrà valutare come ridisegnare ed irrobustire le misure di prevenzione già esistenti prima di introdurne di nuove. Queste ultime, se necessarie, andranno attuate sempre nel rispetto del principio di sostenibilità economica ed organizzativa e degli altri principi indicati nel paragrafo seguente. Infine nell'ipotesi sia possibile l'adozione di più azioni volte a mitigare un evento rischioso, andranno privilegiate quelle che riducono maggiormente il rischio residuo, sempre garantendo il rispetto della sostenibilità economica ed organizzativa delle stesse. Per quanto riguarda, invece, la definizione delle priorità di trattamento, nell'impostare le azioni di prevenzione si dovrà tener conto del livello di esposizione al rischio determinato nella fase precedente e procedere in ordine via via decrescente, partendo dalle attività che presentano un'esposizione più elevata successivamente fino ad arrivare al trattamento di quelle che si caratterizzano per un'esposizione più contenuta. Ai fini della ponderazione del rischio va tenuta in considerazione anche la mappatura organizzativa del personale e il personale di primo livello con ruolo e responsabilità nei processi a rischio e la tipologia del profilo professionale degli stessi, considerate le misure di trattamento già applicate trasversalmente (a tutti i processi) ovvero in modo specifico (a singoli processi/fasi/attività degli stessi) per definire il livello di rischio residuo.

Trattamento del rischio

Il Trattamento del rischio è la fase della gestione del rischio e consiste nell'individuazione di una serie di misure finalizzate a prevenire, ridurre o eliminare la probabilità che si verifichino rischi di corruzione o azioni illegali. Sono pertanto state previste "Misure generali" che si contraddistinguono per il loro carattere di trasversalità in quanto applicabile a tutte le attività svolte dalla Società e "Misure specifiche" finalizzate alle aree a più elevato rischio di corruzione. La fase di trattamento del rischio è il processo finalizzato ad intervenire sui rischi emersi attraverso sia la verifica dell'applicazione delle procedure esistenti all'interno dell'organizzazione, sia attraverso l'introduzione di apposite misure di prevenzione e contrasto, ovvero azioni idonee a neutralizzare o mitigare il livello di rischio-corruzione connesso ai processi posti in essere dell'organizzazione. L'individuazione e la valutazione delle misure è compiuta dal RPCT con l'eventuale coinvolgimento dell'ODV nominato ai sensi del d.lgs 231/2001.

L'integrazione tra PTPC e modello 231 è ancor più evidente ove si considerino i presupposti del sistema di controllo adottato dalla Società, presupposti volti a dare piena attuazione a quanto prescritto dal d.lgs 231/2001 e dalla Legge 190/2012 contestualizzando le diverse disposizioni normative nella realtà organizzativa e funzionale della Società. Ciò al fine di rendere tale sistema concreto e definire linee di condotta non limitate a livello primario (e quindi di protocollo) ma formalizzate in comportamenti puntuali da tenere per esplicitare una reale efficacia preventiva.

6. INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE

Il trattamento del rischio di corruzione in Amet deve essere realizzato attraverso l'introduzione di una serie di misure obbligatorie attuabili nella realtà societaria previste dal PNA e dalle determinazioni ANAC. Tali misure sono applicabili trasversalmente, ossia a tutte le funzioni/attività aziendali e come tali sono descritte nei paragrafi che seguono e saranno introdotte e/o implementate nel corso del triennio. Inoltre la implementazione del MOG 231 è da considerarsi già una misura ulteriore di prevenzione trasversale anche ai fini dell'applicazione della legge 190/2012.

Per semplificare l'attività di individuazione delle misure, il PNA 2019 ha individuato le principali tipologie di misure che possono essere individuate sia come generali che specifiche:

- Controllo
- Trasparenza
- Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamenti
- Regolamentazione
- Semplificazione;
- Formazione;
- Sensibilizzazione e partecipazione;
- Rotazione;
- segnalazione e protezione;
- disciplina dei conflitti di interesse;
- regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies).

Con riferimento alle principali categorie di misure, si ritengono particolarmente importanti quelle relative alla semplificazione e sensibilizzazione interna (promozione dell'etica pubblica) in quanto, ad oggi, ancora poco utilizzate.

Le misure di seguito saranno oggetto di programmazione secondo tempi e modalità già sopra previste.

7. MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE IN AMET

AMET SpA, nelle more del completamento dell'analisi di tutte le aree potenzialmente sensibili ed in attesa degli indirizzi per l'assetto ri-organizzativo (anche a seguito dell'avvenuta separazione funzionale), ha già adottato una serie di strumenti che hanno tra l'altro il fine di prevenire il rischio corruttivo e, nello specifico:

- Regolamento per le acquisizioni in economia di beni e servizi, approvato dal CdA in data 25/5/2011;
- Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione approvato dal Cda in data 9/12/2009;
- Regolamento interno per la selezione del personale approvato dal Cda in data 25/01/2022;
- Codice etico approvato con modifiche 2014;

8. PREVISIONI PER IL TRIENNIO

Ulteriori strumenti da introdurre, ovvero da aggiornare, consistono in:

- aggiornamento dei regolamenti in vigore, anche alla luce delle novità normative (in primis l'entrata in vigore del nuovo codice appalti e sue modificazioni);
- aggiornamento del regolamento del personale e progressione di carriera con introduzione di regole alla luce della nuova normativa intervenuta in materia.
- Redazione di un regolamento sull'accesso civico.

Si precisa, inoltre, che oltre all'adozione delle precitate misure, richiedono l'adozione sistematica e trasversale in tutte le attività aziendali, i seguenti principi di gestione e controllo:

La segregazione dei compiti e delle responsabilità tra gli attori coinvolti in ciascun processo aziendale sensibile. Tale principio prevede che nello svolgimento di qualsivoglia attività, siano coinvolti in fase attuativa, gestione ed autorizzativa soggetti diversi dotati delle adeguate competenze. Tale presidio, che la Società andrà ad adottare, è funzionale nel suo complesso a mitigare la discrezionalità gestionale nelle attività e nei singoli processi.

La tracciabilità dei processi e delle attività previste è funzionale all'integrità delle fonti informative e alla puntuale applicazione dei presidi di controllo definiti. Tale principio prevede che nello svolgimento delle attività, il management adotti tutte le cautele atte a garantire l'efficace ricostruibilità nel tempo degli aspetti sostanziali del percorso decisionale e di controllo che ha ispirato la successiva fase gestionale ed autorizzativa. Tale presidio è funzionale a garantire la trasparenza delle attività e la ricostruibilità della correttezza gestionale di ciascun processo.

Riservatezza: fermi restando il rispetto del principio di trasparenza e gli adempimenti informativi imposti dalle disposizioni vigenti, è obbligo di tutti i dipendenti e di tutti i soggetti che hanno rapporti contrattuali con AMET assicurare la riservatezza richiesta dalle circostanze per ciascuna notizia/informazione appresa in ragione della propria funzione.

Il rispetto dei ruoli e responsabilità di processo nell'ambito dei quali attuare i singoli processi aziendali. Tale principio attuato anche tramite l'individuazione di strumenti organizzativi idonei è di primaria importanza in quanto, tramite la chiara e formale identificazione delle responsabilità affidate al personale nella gestione operativa delle attività, dei poteri autorizzativi interni e dei poteri di rappresentanza verso l'esterno, è possibile

garantire che le singole attività siano svolte secondo competenza e nel rispetto delle deleghe e dei poteri attribuiti.

8.1 PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA

La trasparenza è una misura di prevenzione, perché rende maggiormente controllabili i processi dell'amministrazione. Le misure di trasparenza aumentano il livello di responsabilità nell'organizzazione e riducono gli spazi di discrezionalità, che rendono possibile l'uso distorto dei processi pubblici. Le misure finalizzate alla promozione della trasparenza, nonché all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione definiti dal d.lgs 33/2013 e s.m.i. sono illustrate nel presente piano nell'apposita sezione.

Obiettivo della Società è il mantenimento ed il tempestivo aggiornamento delle pubblicazioni in Società Trasparente secondo gli standard previsti dalle Linee guida Il RPCT verifica con continuità il regolare funzionamento della procedura aziendale, intervenendo e segnalando secondo necessità con comunicazioni ai Responsabili della pubblicazione.

Alla luce di quanto sopra, l'obiettivo del presente PTPCT in materia di trasparenza è di procedere secondo le indicazioni ANAC in materia di attestazione dell'attività di pubblicazione nella sezione Società trasparente.

Sul sito web della Società ed anche dall'interno della sezione Società trasparente potranno essere presenti anche note non obbligatorie ai sensi di legge, ma ritenute utili per informare il cittadino.

8.2 FORMAZIONE

La legge 190/2012 stabilisce che le Società, devono prestare particolare attenzione alla formazione del personale in materia di etica, integrità ed altre tematiche inerenti al rischio corruttivo, considerandola uno degli strumenti principali per la prevenzione della corruzione. La Legge 190/2012 stabilisce, infatti, che il Piano debba prevedere, per le attività a più elevato rischio di corruzione, percorsi e programmi di formazione, anche specifici e settoriali, dei dipendenti sui temi dell'etica e della legalità (art. 1 co. 9, lett. b e c).

La formazione in materia di prevenzione della corruzione viene strutturata su due livelli:

uno generale, rivolto a tutti i dipendenti, mirato all'aggiornamento delle competenze e alle tematiche dell'etica e della legalità;

uno specifico rivolto al RPCT, ai referenti, ai dirigenti, ai funzionari addetti alle aree a rischio, mirato a valorizzare le politiche, i programmi e gli strumenti utilizzati per la prevenzione e ad approfondire tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione.

Sono inclusi nei percorsi formativi anche il contenuto dei codici di comportamento e dei codici disciplinari; viene monitorato e verificato il livello di attuazione dei processi di formazione e la loro adeguatezza attraverso questionari da somministrare ai soggetti destinatari della formazione al fine di rilevare le priorità formative e il grado di soddisfazione dei percorsi già avviati.

Nel corso del 2021 tutti i dipendenti sono stati coinvolti in un corso di formazione finalizzato all'approfondimento della normativa più recente in materia di corruzione, con particolare attenzione all'etica e alla legalità.

Attualmente sarà compito del Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza, pianificare l'attività di formazione in concerto con la direzione e gli uffici di riferimento, valutando contenuti, tempistica, destinatari, verifiche ed eventuale programmazione di percorsi formativi aggiuntivi obbligatori per il personale collocato in aree esposte a più alto rischio corruzione.

8.3 CODICE ETICO O DI COMPORTAMENTO

AMET SpA con l'adozione del *MOG 231* si è dotata di un *Codice Etico* e di comportamento, allo scopo di favorire e promuovere un elevato standard di professionalità ed evitare pratiche comportamentali in contrasto con gli interessi della Società o devianti rispetto alla legge, nonché non coerenti con i valori che la Società intende mantenere e promuovere.

Il suddetto Codice Etico ha come destinatari i componenti degli Organi Sociali, tutti i dipendenti di ogni ordine e grado e tutti coloro che, stabilmente o temporaneamente, interagiscono con la Società.

Il Codice ha rilevanza ai fini della responsabilità disciplinare, analogamente ai codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni. Si rimanda al *Codice etico* già pubblicato sul sito aziendale che sarà oggetto della sessione di formazione di cui al precedente punto.

8.4 INCONFERIBILITÀ SPECIFICHE PER GLI INCARICHI DI AMMINISTRATORE E PER GLI INCARICHI DIRIGENZIALI

Come da specifico paragrafo all'interno del § 3.1.1 delle Linee Guida 1134/2017 si ricorda che la materia delle incompatibilità e delle inconferibilità degli incarichi è disciplinata dal d.lgs 39/2013.

All'interno delle Società è necessario sia previsto un sistema di verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo a coloro che rivestono incarichi di amministratore, come definiti dall'art. 1, co. 2, lett. l), del d.lgs. n. 39/2013 - e cioè "gli incarichi di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo dell'attività dell'ente comunque denominato" - e a coloro cui sono conferiti incarichi dirigenziali.

Per gli amministratori, le cause ostative in questione sono specificate, in particolare, dalle seguenti disposizioni del d.lgs. n 39/2013:

- art. 3, co. 1, lett. d), relativamente alle inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione;

- art. 7, sulla "inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale". Per i dirigenti, si applica l'art.3, co. 1, lett. c), relativo alle cause di inconferibilità a seguito di condanne per reati contro la pubblica amministrazione.

A queste ipotesi di inconferibilità si aggiunge quella prevista dall'art. 11, co. 11, del d.lgs. 175/2016, ai sensi del quale «Nelle società di cui amministrazioni pubbliche detengono il controllo indiretto, non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento».

Le società adottano le misure necessarie ad assicurare che: a) negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpellanti siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento dell'incarico; b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità all'atto del conferimento dell'incarico; c) sia effettuata dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza eventualmente in collaborazione con altre strutture di controllo interne alla società, un'attività di vigilanza, sulla base di una programmazione che definisca le modalità e la frequenza delle verifiche anche su segnalazione di soggetti interni ed esterni (cfr. delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016).

Nel caso di nomina degli amministratori proposta o effettuata dalle p.a. controllanti, le verifiche sulle inconferibilità sono svolte dalle medesime p.a.

In corrispondenza dell'assunzione della carica, gli amministratori di AMET sottoscrivono una dichiarazione volta al fine di cui sopra; lo stesso vale per gli eventuali dirigenti; la dichiarazione è aggiornata una volta all'anno.

Il RPCT monitora nel tempo la non emersione delle incompatibilità / inconferibilità in oggetto.

8.5 INCOMPATIBILITÀ SPECIFICHE PER GLI INCARICHI DI AMMINISTRATORE E PER GLI INCARICHI DIRIGENZIALI

Come da specifico paragrafo all'interno del § 3.1.1 delle Linee Guida n. 1134/2017, all'interno delle società è necessario sia previsto un sistema di verifica della sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari degli incarichi di amministratore, come definiti dall'art. 1, co. 2, lett. l), sopra illustrato, e nei confronti di coloro che rivestono incarichi dirigenziali.

Le situazioni di incompatibilità per gli amministratori sono quelle indicate, in particolare, dalle seguenti disposizioni del d.lgs. n. 39/2013:

- art. 9, riguardante le "incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati, nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali" e, in parti colare, il comma 2;

- art. 11, relativo a *“incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali” ed in particolare il comma 2 e 3;*
- art. 13, recante *“incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali”;*
- art. 14, co. 1 e 2, lett. a) e c), con specifico riferimento alle nomine nel settore sanitario.

Per gli incarichi dirigenziali si applica l'art. 12 dello stesso decreto relativo alle *“incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni ed esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali”.*

Valgono le misure previste al precedente paragrafo, in materia di inconfiribilità, cui si rinvia per il dettaglio.

La dichiarazione di insussistenza delle situazioni di inconfiribilità e di incompatibilità: l'art. 20 del D.lgs 39/2013 pone in capo all'interessato l'obbligo di rilasciare, all'atto della nomina, una dichiarazione sulla insussistenza delle situazioni di inconfiribilità o incompatibilità previste dallo stesso decreto. Tale dichiarazione è condizione di efficacia dell'incarico (art. 20, co. 4).

8.6 VERIFICA CIRCA L'ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI – PANTOUFLAGE -

Come è noto, la legge 190/2012 ha introdotto un ulteriore comma (16 -ter) all'art. 53 del d.lgs 165/2001 volto ad evitare che dipendenti delle amministrazioni pubbliche possano utilizzare il ruolo e la funzione ricoperti all'interno dell'ente di appartenenza, preconstituendo, mediante accordi illeciti, situazioni lavorative vantaggiose presso soggetti privati con cui siano entrati in contatto nell'esercizio di poteri autoritativi o negoziali, da poter sfruttare a seguito della cessazione del rapporto di lavoro. (*“I dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2 non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”*)

Con detto divieto si vuole evitare che il dipendente, nella prospettiva dell'assunzione presso un'impresa privata regolata o finanziata da parte di AMET, possa subire improprie influenze nell'esercizio delle sue funzioni, ovvero evitare che vi possa essere uno scambio basato sulla promessa in cui l'attività lavorativa remunerata costituisce il compenso (promesso) a fronte di un uso (attuale) dei poteri autoritativi o negoziali piegato agli interessi dell'impresa (che promette la futura assunzione).

Il PNA 2019 raccomanda alle amministrazioni di adottare misure di prevenzione quali:

- inserimento di clausole specifiche negli atti di assunzione del personale;
- dichiarazione da sottoscrivere al momento della cessazione dell'incarico da parte del dipendente;
- inserimento di apposite clausole all'interno degli atti di gara e di assegnazione di appalti e consulenze;
- dichiarazione da parte dell'operatore economico in conformità a quanto previsto nei bandi tipo adottati dall'ANAC ai sensi dell'art. 71 del d.lgs 50/2016.

Il RPCT, al riguardo, svolge controlli ad hoc in corso d'anno.

8.7 TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALE ILLECITI (WHISTLEBLOWING)

AMET spa promuove l'adozione di misure idonee ad incoraggiare il dipendente a denunciare gli illeciti di cui viene a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro, avendo cura di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante dalla ricezione e in ogni contatto successivo alla segnalazione.

Per il legislatore italiano il whistleblower è un *“autore di segnalazioni di reati o irregolarità”*. Pertanto con il whistleblower si indica *“una persona che lavorando all'interno di un'organizzazione, che può*

essere un'amministrazione pubblica o un'azienda privata, si trova ad essere testimone di un comportamento irregolare, illegale, potenzialmente dannoso per la collettività e decide di segnalarlo all'interno dell'organizzazione stessa o all'autorità giudiziaria per porre fine a quel comportamento" Whistleblower è quindi un dipendente o un collaboratore di imprese fornitrici della pubblica amministrazione.

Allo stato attuale l'art. 1 della Legge 179/2017 recita: "Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione SEGNALE al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ovvero all'ANAC o DENUNCIA all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive nei confronti del segnalante è COMUNICATA in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere". Sarà onere del datore di lavoro dimostrare che eventuali provvedimenti adottati nei confronti del dipendente motivati da ragioni estranee alla segnalazione. Nessuna tutela sarà tuttavia prevista nei casi di condanna, anche con sentenza di primo grado, per i reati di calunnia, diffamazione o comunque commessi tramite la segnalazione e anche qualora la denuncia, rivelatasi infondata, sia stata effettuata con dolo o colpa grave.

La legge prevede che solo le condotte illecite possono essere segnalate o denunciate, cioè i reati che possono comportare danni patrimoniali o di immagine all'amministrazione e alla collettività quali ad esempio: condotte che costituiscono violazione del codice di comportamento o irregolarità ed anomalie utili alla prevenzione della corruzione o conflitti di interessi.

ANAC ad esempio esemplifica:

comportamento non conforme ai doveri di ufficio (es. mancato rispetto delle disposizioni di servizio);

accesso indebito ai sistemi informativi (anche mediante l'utilizzo di credenziali altrui);

utilizzo improprio di istituti a tutela del dipendente (es. malattia, garanzie e tutele ex legge 5 febbraio 1992, n. 104, congedi, permessi sindacali);

irregolarità e utilizzo distorto del potere discrezionale nell'ambito di procedure di affidamento di contratti pubblici;

irregolarità nello svolgimento di procedimenti amministrativi che comportano uno scorretto utilizzo dell'esercizio del potere discrezionale a fini meramente privati, in contrasto con il fine pubblico;

rapporti/frequentazioni inopportune tra dipendenti ed "esterni" per il raggiungimento di fini privati, mediante l'abuso della posizione pubblica attribuita (es. contribuenti, utenti, consulenti, collaboratori, fornitori ecc.);

erronea classificazione di spese in bilancio e/o mancato accantonamento di fondi;

autorizzazione e liquidazione indebita di spese relative al personale.

AMET SPA ha predisposto e reso operativa una procedura informatizzata che consente a qualsiasi dipendente dell'azienda, di segnalare eventuali fatti illeciti o irregolarità, di cui si sia avuta conoscenza, ciò nell'assoluto rispetto delle condizioni di tutela e di sicurezza concernenti le generalità anagrafiche del soggetto segnalante e/o di ogni altro elemento che possa ricondurre al suo riconoscimento.

Il software è disponibile sul sito internet aziendale www.ametspa.it nella sezione Società Trasparente/altri contenuti/Whistleblowing.

La procedura per la segnalazione delle presunte condotte illecite presso l'AMET S.p.A. è presente nella Società Trasparente/Altri contenuti/Procedura Whistleblowing raggiungibile dal seguente link: <http://85.47.218.149/ammtrasp/Procedura%20Whistleblowing.pdf>

La gestione della segnalazione è a carico del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza,

Tutti coloro che vengono coinvolti nel processo di gestione della segnalazione sono tenuti alla riservatezza. La violazione della riservatezza potrà comportare irrogazioni di sanzioni disciplinari salva l'eventuale responsabilità penale e civile dell'agente.

La segnalazione di cui sopra potrà essere indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, al seguente indirizzo di posta elettronica:

RPCT intraprenderà iniziative di sensibilizzazione dei dipendenti al riguardo.

8.8 ROTAZIONE O MISURE ALTERNATIVE

Nell'ambito del PNA 2019 la rotazione del personale è considerata quale misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione. L'alternanza riduce il rischio che un dipendente pubblico, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi, procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate. In generale la rotazione rappresenta anche un criterio organizzativo che può contribuire alla formazione del personale, accrescendo le conoscenze e la preparazione professionale del lavoratore. In tale direzione va anche l'esperienza del settore privato dove, a fronte di un mondo del lavoro sempre più flessibile e di rapido cambiamento delle competenze richieste, il livello di professionalità si fonda non tanto o, non solo, sulle capacità acquisite e dimostrate, ma anche su quelle potenziali e future. Il ricorso alla rotazione deve essere considerato in una logica di necessaria complementarietà con le altre misure di prevenzione della corruzione specie laddove possano presentarsi difficoltà applicative sul piano organizzativo. La rotazione non deve comunque tradursi nella sottrazione di competenze professionali specialistiche ad uffici cui sono affidate attività ad elevato contenuto tecnico.

Non sempre la rotazione è una misura che si può realizzare, specie all'interno di amministrazioni di piccole dimensioni. In casi del genere è necessario che le amministrazioni motivino adeguatamente nel PTPCT le ragioni della mancata applicazione dell'istituto.

Altra misura alternativa alla rotazione ordinaria ritenuta efficace e, proposta dal PNA 2019 e da motivare nel PTPCT è quella della distinzione delle competenze cd " segregazione delle funzioni che attribuisce ad aree e a soggetti diversi i diversi compiti di:

svolgere la fase istruttoria o preparatoria;

adottare le decisioni;

attuare le decisioni prese;

effettuare verifiche periodiche.

- Affiancamento di un funzionario al responsabile del procedimento;

- Programmazione pluriennale della rotazione in raccordo con la formazione per superare i vincoli oggettivi relativi al buon andamento associato alla competenza professionale;

- Gradualità della rotazione che parte dai responsabili dei procedimenti;

- Monitoraggio e verifica

- Rotazione straordinaria (delibera ANAC 215/2019) anticipa alla fase di avvio del procedimento penale per condotte di natura corruttiva la conseguenza consistente nel trasferimento ad altro ufficio (L.97/2011). La rotazione straordinaria va disposta con provvedimento adeguatamente motivato tenendo conto dell'elenco dei reati previsti dall'articolo 7 della L. 69/2015 per fatti di corruzione. L'istituto si applica nel momento in cui il soggetto viene iscritto nel registro delle notizie di reato di cui all'art. 335 c.p.p.

- Le amministrazioni sono tenute a introdurre nel codice di comportamento il dovere in capo ai dipendenti interessati da procedimenti penali di segnalare immediatamente all'amministrazione l'avvio di tali procedimenti.

La società non potendo utilizzare la rotazione come misura di prevenzione contro la corruzione per effettive difficoltà oggettive, ha tuttavia operato scelte organizzative atte ad evitare che il soggetto non sottoposto a rotazione abbia il controllo esclusivo dei processi, specie di quelli più esposti al rischio di corruzione, quali a titolo esemplificativo, la previsione di modalità operative che favoriscono una maggiore condivisione delle attività fra gli operatori, evitando così l'isolamento di certe mansioni, avendo cura di favorire la trasparenza "interna" delle attività o ancora l'articolazione delle competenze, cd "segregazione delle funzioni" che prevede l'alternanza tra più professionisti nell'assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure. Come introdotto, con l'adozione del modello 231, il sistema della cd. "segregazione delle funzioni" è prevista dal PNA quale misura organizzativa alternativa di prevenzione della corruzione in caso di impossibilità di adottare la rotazione del personale. La segregazione dei poteri, infatti, consente di distribuire le facoltà e le responsabilità a seconda delle competenze di ciascun soggetto coinvolto nell'attività aziendale: se le fasi in cui si articola un processo vengono ricondotte a soggetti diversi (es. lo svolgimento di istruttorie e degli accertamenti, l'adozione delle decisioni, l'attuazione delle stesse e l'effettuazione delle verifiche), allora nessuno di questi può essere dotato di poteri illimitati. Inoltre suddividendo i poteri all'interno della società viene anche favorita l'attività di controllo sulle fasi più sensibili di ciascun processo con la conseguenza che è facilitata la possibilità di far emergere fatti che possono dar origine ad uno dei reati di corruzione così come previsti nella loro accezione penalistica oppure a comportamenti lesivi dell'etica e della legalità.

8.9 OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE

Ancorchè non esplicitamente richiamata nelle Linee guida ANAC 1134/17, si ritiene di inserire nel proprio PTPCT la seguente misura da applicarsi anche ai consulenti.

L'art. 1, comma 41, l. 190/2012, ha introdotto l'art. 6-bis nella L. 241/1990, rubricato "Conflitto di interessi"³, il quale dispone che "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi. Segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale".

La norma contiene due prescrizioni:

- è stabilito un obbligo di astensione per il responsabile del procedimento, il titolare dell'ufficio competente ad adottare il provvedimento finale ed i titolari degli uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale;
- è previsto un dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti.

La norma va letta in maniera coordinata con la disposizione "6.8" inserita dall'AMET nel Codice Etico al quale si rimanda.

I conflitti di interesse devono essere resi noti con immediatezza, con dichiarazione scritta da inviarsi al proprio superiore ed al Responsabile della prevenzione della corruzione.

La violazione sostanziale della norma, che si realizza con il compimento di un atto illegittimo, dà luogo a responsabilità disciplinare del dipendente suscettibile di essere sanzionata con l'irrogazione di sanzioni all'esito del relativo procedimento, oltre a poter costituire fonte di illegittimità del procedimento e del provvedimento conclusivo dello stesso, quale sintomo di eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento della funzione tipica dell'azione amministrativa.

Le situazioni di conflitto di cui sopra, in via esemplificativa, possono essere riferite a seconda dei casi a:

legami del collaboratore esterno con appaltatori (o simili) della società;

³ Per conflitto di interessi, reale o potenziale, si intende qualsiasi relazione intercorrente tra un dipendente, collaboratore esterno o consulente e altri soggetti, persone fisiche o giuridiche, che possa risultare di pregiudizio per la Società.

legami dell'Amministratore delegato, del dirigente, del dipendente, rispetto a soggetti esterni con cui la società deve stabilire un formale rapporto:

- di parentela o affinità sino al quarto grado;
- di carattere professionale stabile;
- societari, associativi, politici o di altra natura (tutti da valutarsi di volta in volta), che possano incidere negativamente sull'imparzialità di dipendenti, dirigenti, organi sociali coinvolti nel processo decisionale.

A fronte della segnalazione, ove il ruolo del soggetto in conflitto sia essenziale ai fini della decisione, il Direttore generale ovvero il Consiglio di Amministrazione, in caso di conflitto dello stesso soggetto gestionale, provvede a delegare l'atto ad altro dirigente /dipendente di AMET.

Il RPCT provvede a dare conoscenza agli organi sociali ed al personale dell'obbligo di astensione, delle conseguenze scaturenti dalla violazione e dei comportamenti da seguire in caso di conflitto di interesse; il RPCT effettua verifiche a campione in corso d'anno.

Si rinvia inoltre alle Linee Guida n. 15/2019 recanti "Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici" (Atto ANAC 494 del 5 giugno 2019).

8.10 SISTEMA DISCIPLINARE

AMET SpA si è dotata di un proprio sistema disciplinare previsto all'interno del MOG 231/01 che trova applicazione anche per le violazioni del PTPCT

La violazione delle misure di prevenzione contenute nel presente Piano costituisce illecito disciplinare e pertanto trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi in materia di sanzioni e procedimento disciplinare.

Ove il RPCT rilevi la sussistenza di comportamenti che possano rivestire rilevanza disciplinare, informa il Datore di Lavoro (o suo delegato) per l'avvio dell'azione disciplinare nei modi e termini di legge.

I titolari di incarichi dirigenziali, oltre ad aver l'obbligo di rispettare il presente PTPCT, hanno anche il dovere di far rispettare ai dipendenti e collaboratori i principi etici e le direttive in esso contenute.

8.11 PATTI DI INTEGRITÀ O PROTOCOLLI DI LEGALITÀ

La Società, anche in ragione del livello di rischio associato alle attività di selezione dei fornitori, è interessata a dotarsi degli strumenti di controllo sulle aree a rischio collegate agli affidamenti che si rivelino più efficaci secondo le buone prassi di settore.

A tal fine, Amet ha in previsione di inserire nei propri avvisi, bandi e/o lettere d'invito apposita clausola di salvaguardia mediante la quale richiede da parte di tutti gli operatori economici, espressa accettazione delle disposizioni contenute nei protocolli/patti di integrità da adottare, in modo tale che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità possa dar luogo all'esclusione dalla gara e/o alla risoluzione del contratto.

8.12 FORMAZIONE DI COMMISSIONI, ASSEGNAZIONI AGLI UFFICI E CONFERIMENTO DI INCARICHI IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Ancorchè non esplicitamente richiamata nelle nuove Linee Guida, AMET SpA ritiene di inserire nel proprio PTPCT la seguente misura.

Ex art.35 bis d.lgs. n. 165 del 2001:

"1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Nel corso del triennio:

si procederà all'effettuazione dei controlli sui precedenti penali e per le determinazioni conseguenti in caso di esito positivo del controllo in capo ai soggetti interessati;

si procederà affinché negli interpelli e negli inviti per l'attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento;

si adotteranno gli atti necessari per adottare e adeguare i propri regolamenti sulla formazione delle commissioni per l'affidamento di commesse o di concorso.

Il RPCT provvederà ad individuare modalità per gestire i casi di cui al presente paragrafo, anche a mezzo di autodichiarazioni ed eventuali verifiche.

9. FLUSSI INFORMATIVI DA E VERSO IL RPCT E COORDINAMENTO CON L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Tutti i responsabili delle funzioni aziendali sono tenuti a relazionare e a collaborare con il RPCT e segnalare il verificarsi di comportamenti a rischio di corruzione, comprese le violazioni del Codice Etico.

Per favorire il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati e consentire consapevolezza e impegno adeguati a tutti i livelli, si dovrà predisporre un sistema che assicuri un flusso informativo al RPCT.

La Società, intende stabilire ed implementare nel triennio, i seguenti strumenti di raccordo fra RPCT e responsabili delle funzioni societarie attraverso:

confronti periodici con il RPCT;

meccanismi/sistemi di reportistica che permettano al RPCT di conoscere tempestivamente i comportamenti a rischio di corruzione e le contestazioni ricevute circa il mancato adempimento agli obblighi di trasparenza.

Il RPCT e l'Organismo di Vigilanza ("OdV"), costituito ai sensi del d.lgs 231/01, definiranno tra loro le modalità di coordinamento e di raccordo informativo tra i due organi.

In particolare, dovranno comunicare gli uni agli altri eventuali segnalazioni ricevute o circostanze personalmente riscontrate connesse a comportamenti corruttivi, anche meramente potenziali, ivi inclusa la violazione di misure di prevenzione e di protocolli di controllo adottati dalla Società per contrastare i fenomeni corruttivi.

Il RPCT comunicherà all'OdV, secondo le modalità che saranno dallo stesso stabilite:

eventuali esiti delle attività di monitoraggio che potrebbero essere utili alla manutenzione/adeguamento del MOG;

eventuali segnalazioni ricevute e/o istruttorie aperte per consentire all'OdV di avviare la propria istruttoria e in tal modo verificare se i presunti fenomeni corruttivi siano anche "attivi" e non solo "passivi" e a vantaggio o interesse della Società (ossia di pertinenza dell'OdV).

Il RPCT a sua volta riceverà dall'OdV i report degli audit svolti nelle attività/processi sensibili previsti dal PTPCT al fine di consentire a quest'ultimo analogo valutazione dell'adeguatezza/aggiornamento del presente Piano.

Il RPCT dovrà inoltre coordinarsi con il Collegio Sindacale e il Revisore.

In particolare gli Organi di controllo legale e contabile ma anche gli Amministratori della Società dovranno comunicare al RPCT notizie, segnalazioni, verifiche o controlli che possano avere attinenza con i suoi compiti o che possano impattare sul sistema di prevenzione ex l. 190/201

PARTE SULLA TRASPARENZA

INDICE

1. OBIETTIVO GENERALE IN MATERIA DI TRASPARENZA
2. OBIETTIVO SPECIFICO IN MATERIA DI TRASPARENZA
3. OBIETTIVO IN MATERIA DI ACCESSO AGLI ATTI
4. PRINCIPALI NUOVI OBBLIGHI INTRODOTTI
5. SOGGETTI COINVOLTI
- 5.1 I RESPONSABILI DELLA TRASMISSIONE DEI DATI E I RESPONSABILI PER LE PUBBLICAZIONI
6. TABELLA PROGRAMMAZIONE ASSOLVIMENTO OBBLIGHI PUBBLICAZIONE EX D.LGS. N.33/2013

7. COLLEGAMENTO CON IL SISTEMA PREMIANTE

ALLEGATI:

PROCEDURA WHISTLEBLOWING

LA TRASPARENZA

1. OBIETTIVO GENERALE IN MATERIA DI TRASPARENZA

Come da § 3.1.3 delle nuove Linee Guida:

[Devono essere] individuate le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi delle informazioni da pubblicare, prevedendo anche uno specifico sistema delle responsabilità e indicando i nominativi dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione sia dei dati, delle informazioni e dei documenti ...

Gli obiettivi legati alla trasparenza devono pertanto essere articolati e dettagliati non soltanto in relazione al RPCT ma anche agli altri soggetti coinvolti nell'attuazione delle misure di trasparenza previste dalle norme o introdotte dalla società stessa.

In analogia a quanto previsto per la pubblica amministrazione, si ritiene che anche per le società ... il mancato rispetto di tali obiettivi possa essere valutato ai fini della responsabilità dirigenziale e della corresponsione della retribuzione di risultato.

[Va dunque prevista] l'organizzazione dei flussi informativi necessari a garantire l'elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione di informazioni, dati e documenti, specificando inoltre modalità, tempi e risorse per attuare gli obblighi di trasparenza e il sistema di monitoraggio sull'attuazione degli stessi.

Al riguardo occorre precisare che la promozione di maggiori livelli di trasparenza, a seguito delle modifiche all'art. 10 del d.lgs. 33/2013 introdotte dal d.lgs. 97/2016, costituisce obiettivo strategico da tradurre nell'assegnazione di obiettivi organizzativi e individuali che ad avviso dell'Autorità, devono essere declinati all'interno dei documenti adottati dalle società.

Nel caso di enti di diritto privato a controllo pubblico che svolgano sia attività commerciali nel mercato concorrenziale sia attività di pubblico interesse, oltre ai generali obblighi di trasparenza sull'organizzazione cui comunque sono sottoposti tali enti, essi dovranno fare trasparenza (obblighi di pubblicazione e accesso generalizzato) limitatamente alle attività di pubblico interesse svolte.

Alla luce di quanto sopra, gli obiettivi del PTPCT in materia di trasparenza, oltre agli obiettivi specifici di cui si dirà in seguito, sono i seguenti:

assicurare lo sviluppo e la diffusione di una cultura della legalità ed integrità in tutte le componenti dell'azienda (amministratori, dipendenti, collaboratori, fornitori ecc.);

sviluppare la strutturazione degli uffici con adeguati strumenti operativi per il corretto assolvimento degli obblighi con il minor impiego di risorse possibili;

potenziare il flusso informativo interno della azienda, il confronto e la consultazione dei soggetti interessati (Responsabili), coordinato dal RPCT, in modo tale da garantire la produzione delle informazioni nel dettaglio e nel formato richiesto per la pubblicazione nella sezione "Società Trasparente" del sito web della azienda stessa;

introdurre e mantenere in esercizio lo strumento di misurazione automatica degli accessi alla sezione "Società Trasparente";

procedere secondo le indicazioni ANAC in materia di attestazione dell'attività di pubblicazione nella sezione Società Trasparente.

Per quanto innanzi il RPCT coinvolgerà i Dirigenti/Quadri/Responsabili di area (referenti) al fine di attivare ed alimentare tutte le sezioni di interesse, tenuto conto del nuovo assetto normativo vigente, con l'obiettivo di migliorare i relativi aspetti procedurali, nel rispetto di quanto richiesto in sede di aggiornamento e nel formato richiesto.

Si opererà a mezzo di riunioni periodiche con i referenti innanzi citati, ovvero ai fini del coinvolgimento diretto anche per area funzionale e per mansione svolta, di quei dipendenti che si occuperanno della produzione e dell'aggiornamento dei dati ai fini della pubblicazione, per ciascuna sottosezione nell'ambito della sezione "Società trasparente".

Sul sito web della Società e anche all'interno della sezione "Società trasparente" potranno essere presenti anche note non obbligatorie ai sensi di legge, ma ritenute utili per informare il cittadino.

Il RPCT riferisce al Consiglio di Amministrazione eventuali inadempimenti e ritardi.

A tal fine il RPCT evidenzia e informa i Responsabili dell'Area interessata ed individuata, delle eventuali carenze, mancanze o non coerenze riscontrate e gli stessi dovranno provvedere a sanare le inadempienze entro e non oltre 30 giorni dalla segnalazione.

Eventuali ritardi negli aggiornamenti e nelle pubblicazioni previste, che potrebbero comportare sanzioni, potranno costituire oggetto di provvedimento disciplinare da parte della Società ai Responsabili di Unità Organizzativa.

2. OBIETTIVO SPECIFICO IN MATERIA DI TRASPARENZA

Alla luce dell'approvazione delle nuove Linee Guida e del relativo allegato (cui si rinvia per il dettaglio), nell'anno appena trascorso si è proceduto, gradualmente, all'allineamento sul sito istituzionale di AMET, nella sezione "Società trasparente" ai nuovi standard previsti dalla delibera ANAC 1134/17.

Entro il triennio e contestualmente all'implementazione del MOG231 ci si pone l'obiettivo di formalizzare una procedura aziendale per la gestione della pubblicazione dei dati nella sezione società trasparente del sito istituzionale con lo scopo di migliorare il flusso dati e definire con maggiore dettaglio compiti e responsabilità correlate ottimizzando la regolarità e la correttezza nella pubblicazione delle informazioni previste.

Un ulteriore obiettivo aziendale che si prospetta è quello di migliorare il format del sito aziendale nella sezione società trasparente, al fine di renderne più semplice ed immediata la consultazione.

3.OBIETTIVO IN MATERIA DI ACCESSO AGLI ATTI

Come da § 3.1.4 delle nuove Linee Guida, in base all'art. 2, co. 1, del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016, le norme ivi contenute disciplinano «*la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle amministrazioni pubbliche e dagli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti*». Come si evince da tale disposizione, quindi, le società pubbliche (nei limiti indicati dall'art. 2-bis) sono tenute ad attuare la disciplina in tema di trasparenza, sia attraverso la pubblicazione on line all'interno del proprio sito sia garantendo l'accesso civico ai dati e ai documenti detenuti, relativamente all'organizzazione e alle attività svolte. L'accesso generalizzato è riconosciuto per i dati e i documenti che non siano già oggetto degli obblighi di pubblicazione già indicati. Si applicano le esclusioni e i limiti di cui all'art. 5-bis del d.lgs. n. 33 del 2013. A tal fine le società applicano le richiamate Linee guida (delibera n. 1309 del 2016), valutando caso per caso la possibilità di diniego dell'accesso a tutela degli interessi pubblici e privati indicati dalla norma citata. Tra gli interessi pubblici vanno considerati quelli curati dalla società qualora svolga attività di pubblico interesse. Tra gli interessi privati, particolare attenzione dovrà essere posta al bilanciamento tra il diritto all'accesso e la tutela degli "interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore ed i segreti commerciali".

A fini operativi, appare opportuno richiamare uno stralcio delle sopra richiamate Linee Guida ANAC quanto in materia di accesso civico.

Per "accesso documentale" si intende l'accesso disciplinato dal capo V della legge 241/1990.

Per "accesso civico (semplice)" si intende l'accesso di cui all'art. 5, comma 1, del decreto trasparenza, ai documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione.

Per "accesso generalizzato" si intende l'accesso di cui all'art. 5, comma 2, del decreto trasparenza.

Anche tenuto conto della relativa novità della materia, la Società ritiene di operare come segue:

il RPCT assume anche la funzione di Responsabile dell'accesso, da parte di terzi, alle informazioni detenute da AMET, in modo da garantire il trattamento omogeneo delle richieste di informazioni con riferimento ad accesso documentale, accesso civico semplice, accesso generalizzato (come sopra definiti); ai fini di cui sopra, il RPCT si avvarrà delle Unità Organizzative competenti, anche tenendo conto della competenza degli Amministratori all'occorrenza;

adozione di un modulo di richiesta di accesso alle informazioni che possa auspicabilmente orientare il soggetto (cittadino, impresa, terzo) nel formulare la richiesta.

Nel corso del triennio saranno affinate le procedure qui sopra descritte.

L'ANAC ha suggerito di predisporre un regolamento sul diritto di accesso, al fine di coordinare l'utilizzo dei tre istituti (accesso civico semplice, generalizzato e accesso agli atti ex l. 241/1990), così da evitare comportamenti disomogenei fra gli uffici destinatari delle richieste, adottando anche soluzioni organizzative idonee, in ragione della dimensione e la complessità dell'ente.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, AMET si doterà nel 2019/2020 di un regolamento per disciplinare e garantire il diritto di accesso (accesso civico, accesso documentale e accesso generalizzato) e del registro degli accessi, ai sensi delle Linee guida ANAC FOIA (Delibera n. 1309/2016).

4.PRINCIPALI NUOVI OBBLIGHI INTRODOTTI

Il D.LGS 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) introduce all'art.19, specifici obblighi di pubblicazione, per i quali, in caso di violazione estende l'applicazione di specifiche sanzioni, ovvero quelle di cui agli artt. 22, comma 4, 46 e 47, comma 2 del. d.lgs 33/2013.

Tali nuovi obblighi riguardano:

- i provvedimenti in cui le società in controllo pubblico stabiliscono i criteri e le modalità per il reclutamento del personale;

- i provvedimenti delle amministrazioni pubbliche socie in cui sono fissati, per le società in loro controllo, gli obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento;

- i provvedimenti in cui le società in controllo pubblico recepiscono gli obiettivi relativi alle spese di funzionamento fissati dalle pubbliche amministrazioni.

Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (Re.UE 2016/679)

Il 28 maggio 2018 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE ed il 19 settembre 2018 è entrato in vigore il decreto legislativo 101/2018 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

L'ANAC ha chiarito che il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici e, quindi rimasto sostanzialmente inalterato restando fermo il principio che esso è contenuto unicamente se ammesso da una norma di legge o di regolamento.

Ai sensi dell'art. 37 del precitato Regolamento è stato nominato (a seguito di procedimento ad evidenza pubblica) il Responsabile della Protezione dei dati - Data protection Officer (DPO).

Al DPO sono attribuiti, in conformità al Regolamento, tra l'altro i seguenti compiti:

sorvegliare e controllare l'osservanza del Regolamento o delle altre norme riguardanti la protezione dei dati personali nonché delle policy/procedure in tema di privacy;

cooperare e fungere da punto di contatto per il Garante per la protezione dei dati personali;

dare informazioni alla Società in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento Europeo nonché da altre disposizioni in materia di privacy.

5. SOGGETTI COINVOLTI

5.1 RESPONSABILI DELLA TRASMISSIONE DEI DATI E I RESPONSABILI PER LE PUBBLICAZIONI

I responsabili della trasmissione dei dati e i responsabili della pubblicazione e dell'aggiornamento dei documenti, delle informazioni e dei dati, nonché i Responsabili d'Area - responsabili dei dati, ai sensi della tabella di seguito riportata "Programmazione assolvimento obblighi di pubblicazione ex d.lgs. 33/2013" nella pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati " concernenti l'organizzazione e l'attività della società", devono attenersi al rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al d.lgs. 196/2003 (c.d. Codice della Privacy) e s.m.i. e delle "Linee Guida in materia di Trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicazione e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" adottate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati il 15 maggio 2014 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n.134 del 12 giugno 2014.

In particolare, il RPCT, nel suo ruolo di Responsabile per la Trasparenza, svolge in particolare le seguenti funzioni:

- svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte di AMET degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'Organo Amministrativo e all'ANAC i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- in relazione alla loro gravità, segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente al datore di lavoro o suo delegato, per l'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il RPCT segnala altresì gli inadempimenti all'Organo amministrativo ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità e all'ANAC;
- controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico.

Per lo svolgimento dei compiti assegnati, il RPCT ha completo accesso a tutti gli atti dell'organizzazione, dati e informazioni, funzionali all'attività di controllo. In tale ambito rientrano, peraltro, anche i controlli inerenti la sfera dei dati personali e/o sensibili, per i quali il RPCT individua le migliori modalità per la salvaguardia della riservatezza nel rispetto della normativa vigente in materia.

In conformità alle disposizioni di cui alla Delibera ANAC n. 1310/2016, la Società intende individuare con il presente PTPCT, le funzioni/gli uffici responsabili della trasmissione dei dati (intesi quali uffici tenuti alla individuazione e/o alla elaborazione dei dati) e di quelli dei responsabili della pubblicazione dei

documenti, delle informazioni e dei dati, ai sensi dell'art. 10, comma 1, d.lgs. 33/2013, come riportati nella successiva tabella. Il mancato ottemperamento all'obbligo di pubblicazione e di completezza dei dati potranno essere motivo di rilievo da parte del RPCT al datore di lavoro o suo delegato, per l'eventuale attivazione del procedimento disciplinare.

Tutti i dipendenti di AMET che concorrono alle attività di trasmissione e pubblicazione dei dati oggetto di pubblicazione ai sensi della normativa vigente hanno il dovere di assicurare la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati stessi.

6. TABELLA PROGRAMMAZIONE ASSOLVIMENTO OBBLIGHI PUBBLICAZIONE EX D.LGS. 33/2013

Tenuto conto della struttura societaria si propone una tabella di massima al fine di suddividere i compiti e le responsabilità per l'assolvimento degli obblighi di pubblicità:

OBLIGO	STRUTTURA RESPONSABILE	SCADENZA AI FINI DELLA PUBBLICAZIONE
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	RPCT	Annuale
Garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare, anche al fine del rispetto dei termini stabiliti dalla legge	Responsabili aree funzionali o staff depositari delle informazioni da pubblicare	Tempestiva
Svolgere stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, segnalando gli inadempimenti a chi di competenza	Funzione Compliance/OdV	Semestrale
Controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico, provvedendo anche alla segnalazione all'A.N.A.C. (art. 5, comma 6, d.lgs. 33/2013)	RPCT	Tempestiva e nei termini di legge
Attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza	OdV	Annuale

7. COLLEGAMENTI CON IL SISTEMA PREMIANTE

Ai sensi di quanto ribadito dalla Determinazione ANAC n. 12/2015 tutti gli obblighi di pubblicazione ex d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm. e ii. nonché quelli di cui al d.lgs. n. 50/2016 dovranno essere connessi con strumenti di valutazione della performance, individuale ed organizzativa.

PROGRAMMA ATTIVITÀ 2022-2024

ATTIVITA'	2022	2023	2024
PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA	Monitoraggio e implementazione pubblicazione dati e flusso informativo	Monitoraggio e implementazione pubblicazione dati e flusso informativo	Monitoraggio e implementazione pubblicazione dati e flusso informativo

ACCESSO CIVICO	Gestione delle richieste ricevute	Gestione delle richieste ricevute Implementazione dello strumento	Gestione delle richieste ricevute
WHISTLEBLOWING	Completamento procedura	Gestione delle notizie ricevute	Gestione delle notizie ricevute
FORMAZIONE	Attività informative e formative tutto il personale aziendale	Attività di formazione generale Attività di formazione specifica	Attività formative fine biennio
RISK ASSESSMENT	Implementazione/definizione aree di rischio e misure di prevenzione	Implementazione/definizione aree di rischio e misure di prevenzione	Implementazione/definizione aree di rischio e misure di prevenzione
PTPCT	Aggiornamento e/o revisione	Aggiornamento e/o revisione	Aggiornamento e/o revisione
ULTERIORI MISURE	Disponibilità ad accogliere eventuali suggerimenti per migliorare il sito "Società trasparente"	Disponibilità ad accogliere eventuali suggerimenti per migliorare il sito "Società trasparente"	Disponibilità ad accogliere eventuali suggerimenti per migliorare il sito "Società trasparente"